

N°	MITTENTE	DATA E PROTOCOLLO	CONTRIBUTO
1	Genio Civile_Toscana Sud	12 gennaio 2022_0009253	<p>Si ritiene che venga verificata la coerenza del Piano stesso con i seguenti Piani e normative regionali: 1. il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, il Piano di Assetto Idrogeologico ed il Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Settentrionale e dell’Autorità di Bacino di Distretto dell’ Appennino Centrale.</p> <p>In particolare, si segnala che nelle Norme di Piano del PGRA dell’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Settentrionale viene indicato che nelle aree P3 (Aree a pericolosità da alluvione elevata) sono da evitare le previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (punto 5 Gestione dei rifiuti); 2. le prescrizioni di cui alla L.R. 24 luglio 2018 n° 41.</p>
2	Settore logistica e cave	17 gennaio 2022_0016064	<p>Il Settore richiama in premessa gli estremi di approvazione del PRC e i siti web dove è consultabile e scaricabile la documentazione del PRC. Vengono inoltre richiamate le finalità del PRC e viene indicato che tra i suoi obiettivi ricorrono l’approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie, da perseguire contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili attraverso il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio e provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.</p> <p>La riduzione degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali che possono derivare dalle attività estrattive si attua dunque anche attraverso la promozione dell'impiego di materiali riutilizzabili, in modo da ridurre il consumo della risorsa mineraria di nuova estrazione. In tal senso, nel determinare la stima dei fabbisogni a scala regionale nel PRC si è tenuto conto della stima delle quantità di materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili; infatti, ai fini della determinazione degli obiettivi di produzione sostenibile sono stati valutati i quantitativi di materiale riciclato così come derivanti dagli studi specifici dell’Agenzia ARRR e si è ipotizzata una riduzione della produzione di quei materiali di cava che risultano essere potenzialmente sostituibili con materiale riciclato (materiali da costruzione, comprese alcune tipologie dei derivati dei materiali ornamentali). Per questi ultimi, in assenza di dati relativi all'effettivo riutilizzo in filiera, che già avviene, si è ipotizzata la riduzione della produzione di una quantità pari al 10% del materiale riciclato. Inoltre, nel monitoraggio del PRC è stato introdotto, tra gli indicatori di risultato ed ambientali, la verifica quinquennale del piano con specifico riferimento ai materiali assimilabili sulla base del report su materiali assimilabili esistenti e riutilizzabili di competenza di ARRR. Si evidenzia che, al fine di implementare il quadro delle conoscenze, sulla base del quale verificare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di piano, particolare rilevanza potrebbero assumere i dati relativi non solo alle quantità di rifiuti potenzialmente impiegabili nel settore delle costruzioni inviati a recupero ma anche i quantitativi effettivamente riutilizzati, per valutare, in sinergia con il piano regionale cave, in quale misura percentuale i materiali riciclati concorrano concretamente alla riduzione del fabbisogno di risorse minerarie di nuova estrazione. (QC dati)</p> <p>Considerata la valenza anche di carattere territoriale del Piano Regionale dei Rifiuti si segnala che il PRC, in quanto atto di governo del territorio, tra i contenuti prescrittivi ha individuato i Giacimenti, che ai sensi dell’articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, costituiscono invariante strutturali ex articolo 5 della l.r. 65/2014. I comuni sono tenuti a recepire nel piano strutturale i giacimenti e a definire le regole per la tutela della risorsa mineraria al fine di consentire le sole attività che non compromettano lo sfruttamento attuale o futuro degli stessi. È opportuno ricordare che, laddove gli strumenti comunali individuano le aree a destinazione estrattiva, il piano operativo comunale, anche ai fini del successivo ripristino ambientale e funzionale, ne prevede la destinazione urbanistica finale. Quanto sopra per evidenziare che una eventuale localizzazione da parte del Piano Rifiuti di siti idonei al conferimento, allo stoccaggio o all’installazione di impianti di trasformazione o di recupero dei rifiuti, potrà tenere conto delle attività estrattive in essere e dei siti dove queste potrebbero essere autorizzate nel futuro, anche al fine di orientarne il progetto di ripristino delle cave e la relativa destinazione urbanistica finale. Come è noto però, qualora il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva fosse effettuato con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del medesimo decreto, tale intervento ricadrebbe nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.</p>
3	Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Forestazione. Agroambiente	18 gennaio 2022_0017693	<p>Il Settore non ha osservazioni da presentare in relazione alle materie di competenza.</p>
4	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Capitaneria di Porto di Portoferraio	19 gennaio 2022_0018649	<p>In relazione alle fonti informative ritiene necessaria una integrazione e segnala che sul territorio elbano vengono riscontrati con frequenza reati di natura contravvenzionale quali il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e sanzionato dall’art. 256 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006. Sul punto, stante la difficoltà nella maggior parte dei casi sia di individuare l’autore del reato sia di poter addivenire all’adozione di misure di ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe opportuno integrare il piano regionale con la previsione di stipulare appositi protocolli operativi con gli enti territoriali locali per l’adozione di misure di ripristino dello stato dei luoghi nonché il successivo smaltimento dei rifiuti, con la possibilità di rivalersi successivamente nei confronti dell’autore del reato, in caso di individuazione. La Capitaneria ritiene che sulla questione dei depositi incontrollati di rifiuti debba essere quindi anche svolta una analisi valutativa relativa alla strategia e alle azioni di Piano per il ripristino.</p> <p>In relazione agli aspetti ambientali da approfondire nel RA evidenzia che l'Isola d'Elba, ed in particolare il territorio del Comune di Portoferraio, sono aree ad elevato rischio idrogeologico: tale aspetto andrebbe approfondito nell'ambito del coordinamento tra il Piano e la pianificazione di bacino distrettuale.</p>
5	Comune di Rapolano	19 gennaio 2022_0019721	<p>Richiama l'attenzione sulla necessità di poter garantire, fin da subito, l'autorizzazione di impianti di recupero in aree industriali, ancorchè incluse in vincolo paesaggistico.</p>

6	ASL	24 gennaio 2022_0025727	La Commissione Interdisciplinare Ambiente - CIAAP Intermedia (seduta del 20.01.2022), considerando la necessità, oltre di incrementare la raccolta differenziata, anche quello di entrare nell'ottica dell'economia circolare, cioè di recupero in tutte le forme possibili dei rifiuti a livello produttivo, ritiene che il coinvolgimento dell’area pratese debba essere valutato in un contesto più ampio, ossia al livello della intera Regione Toscana.
7	Autorità di Bacino Appennino Centrale	24 gennaio 2022_0025864	<p>L'AdB segnala in primis che in data 6 dicembre 2021 è stata avviata la fase di scoping del Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti (PNGR) che fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni devo attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, pertanto relativamente al Piano ritiene opportuno che lo stesso tenga conto degli obbiettivi generali, dei criteri e delle linee strategiche indicate nel PNGR.</p> <p>Relativamente all’analisi di contesto ambientale riguardante la matrice acqua rileva che i dati di riferimento appaiono datati. L'AdB ritiene opportuno aggiornare i dati con l’ultimo periodo di monitoraggio e la relativa classificazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE; peraltro, in relazione all’argomento, viene fatto presente che la Regione, attraverso le proprie Strutture competenti, ha trasmesso i relativi dati a questa Autorità di Bacino nell’ambito del II aggiornamento del Piano di gestione della risorsa idrica; inoltre si ritiene opportuno approfondire i seguenti aspetti: 1. inquinamento diffuso delle acque sotterranee; 2. inquinamento diffuso del suolo</p> <p>Si ritiene opportuno effettuare l’analisi di coerenza esterna con gli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti dal Piano di gestione della risorsa idrica e dal Piano di gestione rischio alluvioni adottati entrambi dalla Conferenza istituzionale permanente di questa Autorità in data 20 dicembre 2021, secondo le previsioni comunitarie di cui alle rispettive Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE; in relazione alle fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere individuati criteri specifici che contribuiscano alla tutela della risorsa idrica e del suolo, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali, secondo le previsioni dell’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile nel rispetto del principio del DNSH”</p>
8	Ministero della Cultura	24 gennaio 2022_0026597	<p>CRITERI LOCALIZZATIVI: con riferimento ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati in futuro per la verifica di conformità al PIT/PPR (p. 30 del DP), suddivisi in criterio escludente, criterio penalizzante e criterio preferenziale, si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale dia approfonditamente conto delle modalità con cui vengono individuati i suddetti criteri, anche nell’ottica della salvaguardia del patrimonio culturale. Nello spirito di leale collaborazione tra enti, questa Soprintendenza resta a disposizione per un confronto con gli Uffici Regionali, da svolgere per il tramite di codesto Segretariato, al fine di fornire un contributo per la precisazione dei criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali.</p> <p>Si ricorda fin d’ora che, nel caso di nuove realizzazioni di impianti o reti di distribuzione, i relativi progetti dovranno essere sottoposti a verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016.</p> <p>BONIFICHE: Con riferimento alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica richiamata nel DP in relazione all’obiettivo 9 (p. 29 del DP) e consultata al link https://sira.arp.atoscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT, si porta all’attenzione l’elevato numero di siti elencati che ricadono nei territori di competenza di questa Soprintendenza. Si ritiene utile che il PRGRB fornisca indirizzi per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di bonifica, qualora essi interessino direttamente il patrimonio culturale oppure presentino prossimità o relazioni di natura percettiva con esso. Tali indirizzi dovranno avere la finalità di portare all’attenzione dei soggetti attuatori la necessità di uno sviluppo progettuale e di una attuazione delle trasformazioni che siano coerenti con i valori propri degli specifici contesti.</p> <p>RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI: con riferimento all’elaborazione del piano regionale in esame, si richiama integralmente il contributo trasmesso da questo Ufficio con nota n. 465 del 07/01/2022 per la fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale nel procedimento di VAS per il “Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti”.</p>
9	Acque Spa	26 gennaio 2022_0030712	Considerato il livello di analisi, non vengono rilevate particolari criticità e/o interferenze strutturali; non ritengono necessario inviare ulteriori contributi o osservazioni: è completo l’elenco delle Autorità competenti in materia ambientale, esaustive le fonti informative richiamate e corretta la metodologia di valutazione. Una più specifica e attenta valutazione tecnica potrà essere effettuata nell’eventualità che nella fase più avanzata dei singoli progetti di sviluppo e/o di intervento sia necessaria l’acquisizione di specifici pareri da parte dell’ente gestore del SII.
10	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	28 gennaio 2022_0033841	In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 20.12.2021, prot. n. 10408, si comunica che, vista la documentazione allegata, non risultano esserci particolari suggerimenti ed osservazioni in merito.
11	Comune di Firenze – Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche	28 gennaio 2022_0034682	Il Comune fa una sintesi dei contenuti del Piano evidenziando in particolare che: - il piano per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (PRB), viene proposto come naturale evoluzione di un percorso delineato e avviato nel 2014 con l’entrata in vigore del vigente PRB; - uno degli obiettivi principali del Piano è l’attuazione del cosiddetto “pacchetto economia circolare” già previsto a livello europeo da quattro differenti direttive approvate nel 2018 e recepite successivamente nel 2020 nell’ordinamento nazionale con altrettanti decreti legislativi. Interventi di bonifica e messa in sicurezza: evidenzia che l'obiettivo del Piano è quello di continuare il percorso avviato per la realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza di importanti porzioni del territorio regionale con riferimento particolare ai siti SIN e SIR. Questa complessa attività verrà affiancata dall’avvio del percorso di bonifica dei così detti "siti orfani" che si avvarrà delle risorse messe a disposizione dal ministero con DM 269/2020 e di quanto previsto in ambito di bonifiche dal PNRR (misura M2C4, investimento 3.4). Particolare rilievo sarà dato al presidio dei siti a inquinamento diffuso attraverso la pianificazione e gestione degli interventi di risanamento, in coerenza con le linee guida messe a punto dal Sistema Nazionale per la protezione ambientale (Snpa). Il Piano inoltre dovrà proseguire la programmazione delle attività di bonifica dei siti di competenza pubblica così come pure il presidio dei molteplici procedimenti di bonifica attualmente in corso. Particolare attenzione sarà posta sull’aggiornamento della Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e sull’adeguamento dell’applicativo Sisbon in coerenza con i criteri definiti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nell’ambito del sistema Mosaico ai sensi dell’articolo 251 del d.lgs.152/2006.

			<p>Contributo per il RA di VAS: Si evidenzia che nel RA dovrà essere verificata la coerenza degli obiettivi/azioni del Piano con gli obiettivi/azioni dei piani di settore aventi a tema il rischio idraulico e geologico con riferimento particolare ai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ed ai Piani di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA) elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale competenti.</p> <p>Per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati/ampliati in futuro, o per i quali sarà prevista una riconversione, in relazione ai criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali delineati nel Documento preliminare, si richiede che tra i criteri siano opportunamente considerati il grado di rischio idraulico, geologico e sismico come desumibile dai piani elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale e dai piani strutturali comunali</p>
12	Autorità Bacino Appennino Settentrionale	28 gennaio 2022_0034939	<p>L’Autorità ricorda che il Piano in oggetto deve essere coerente con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio regionale toscano, Piani consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it che individua tra i seguenti: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell’Appennino Settentrionale (PGRA) e Piano di Bacino stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI).; Piani di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), e Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto “PAI Dissesti geomorfologici”); Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA) e Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI). Relativamente ai suddetti piani nel parere vengono anche fornite ulteriori indicazioni di dettaglio.</p>
13	Settore Programmazione grandi Infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale	28 gennaio 2022_0035566	<p>Il Settore in questa fase non rileva interferenze dirette in relazione alle strade regionali ed alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale, considerato che il PRB si inserisce all’interno di una più ampia fase di pianificazione della RT e si propone come strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore in coerenza con i piani gerarchicamente superiori (PRS, PIT, PAER), In un’ottica di economia circolare, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea, concorda sulla necessità di favorire azioni volte al riutilizzo di materiali inerti provenienti dai rifiuti da costruzioni e demolizioni e dalle terre e rocce da scavo. Il PNRR rappresenta un’ulteriore occasione per migliorare la capacità di recupero dei materiali, come richiamato negli obiettivi della Missione 2 (M2) - Rivoluzione verde e transizione ecologica e della Missione 3 (M3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile. Il Settore evidenzia il quadro di riferimento ad oggi, relativo alla programmazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale previste nel PRIIM (è fornito elenco delle Autostrade, Strade d'interesse statale, Strade d'interesse Regionale, Ferrovie), al quale rimanda per la consultazione e per l’eventuale valutazione del quantitativo potenziale dei materiali movimentati. AUTOSTRADE A1 Variante di Valico: rimane da completare il Lotto 14 della Bretella di Firenzuola (13,4 Km) A1 Terza corsia Barberino di Mugello – Fi Nord (17,5 Km) A1 Terza corsia Fi Nord – Fi Sud (22 Km) A1 Terza corsia Fi Sud – Incisa valdarno (19 Km) A1 Terza corsia Incisa Valdarno – Valdarno (18,4 Km) A11 Terza corsia A11 Firenze – Pistoia (26,8 Km) A12 Corridoio Tirrenico STRADE DI INTERESSE STATALE SGC E78 Due Mari Sistema Tangenziale di Lucca Raccordo Autostradale Siena – Firenze (manutenzione straordinaria) SS67 Tosco - Romagna: Variante di Rufina Lotti 2A e 2B SS67 Tosco - Romagna: Ponte di Vallina Intervento Città delle due rive SS 330 di Buonconvento – Ponte di Albiano SS1 Variante in Comune di Massa 1°Lotto (Canalmagro – Stazione) SS2 Cassia: Lotto Siena – Svincolo Monteroni d’Arbia Nord Riqualficazione SGC E45 Declassata di Prato STRADE DI INTERESSE REGIONALE SR 69 di Val d’Arno – Variante in riva destra dell’Arno LOTTO 4 SR 69 di Val d’Arno – Variante in riva destra dell’Arno LOTTO 5 SR 71 Umbro Casentino Romagnola - Realizzazione variante alla SRT 71 in loc. Corsalone e realizzazione collegamento tra variante e SRT71 SR 74 MAREMMANA - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Nuovo ponte sul fiume Fiora" SRT 2 CASSIA - Variante all'abitato di Staggia lotto 2 Nuovo Ponte sull'Arno e relativi collegamenti viari tra la SCG FI-PI-LI e la SR 66 PISTOIESE SGC FI.PI.LI - svincolo della SGC FI.PI.LI in località Montopoli SR 436 FRANCESCA- Riorganizzazione sistema viario relativo alla SP25 San Rocco e alla SR436 nel comune di Larciano SGC FI.PI.LI - Miglioramento dello svincolo a rotatoria della FI-PI-LI con la SRT 206 in località Vicarello SRT 70 DELLA CONSUMA SR 71 - Variante alla SRT 71 - Lotto 3: Comune di Cortona, SR 71 - Variante esterna di Arezzo: Comune di Arezzo nel tratto tra San Giuliano a Giovi SR 435 - Sistemazione dell'intersezione tra la SRT 435 e la SP40 Della Nievole nel Comune di Serravalle Pistoiese SR 436 - Variante fra la località Pazzera e la strada provinciale 26 Camporcioni – Lotto 4 SGC FI.PI.LI. - Rilievo aerofotogrammetrico e modellazione BIM della SGC Fi-Pi-Li volto alla realizzazione di corsia di emergenza in vari tratti SRT 206 Pisana livornese – Realizzazione di due rotatorie SRT 206 Pisana Livornese - Realizzazione di due rotatorie FERROVIE Raddoppio Pistoia - Lucca Raddoppio Empoli - Granaiole Potenziamento della Linea Ferroviaria Prato – Bologna Alta Velocità</p> <p>Relativamente a progetti di investimento regionali che dovessero essere interferiti dai siti inclusi in detto Piano, sarebbe opportuno verificare, nei casi di assenza di alternative e di interesse pubblico generale, l’individuazione di soluzioni “tipo” operative, da adottare a cautela dell’ambiente e contestualmente dell’opera e dei relativi utenti.</p>
			<p>Il Segretariato nelle premesse evidenzia in primis che il D.Lgs 42/2004 norma il Patrimonio culturale costituito da: Beni culturali e Beni paesaggistici e ricorda le competenze degli organi del MIC che si esprimono con pareri di natura vincolante qualora gli strumenti della pianificazione coinvolgano direttamente o indirettamente Beni culturali o Beni paesaggistici, tutelati rispettivamente dalla Parte II o Parte III del Codice. Ricorda inoltre che le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico, definito ai sensi dell’art. 143 del D.lgs 42/04 sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. Si evidenzia che il documento preliminare tralascia l’approfondimento di elementi di valutazione, anche sostanziali, per l’individuazione e la declinazione di possibili effetti nei confronti del Patrimonio culturale nel suo complesso. 1) Chiede di tener conto nelle successive fasi del procedimento dei pareri della SABAP per la Città metropolitana di Firenze allegati come parte integrante del contributo. 2) Ai fini della redazione del RA ritiene utile e necessario in riferimento al complesso dei beni culturali e paesaggistici interessati dall’applicazione del piano, includere ulteriori integrazioni e precisazioni: A. Citare nei documenti di piano che fanno riferimento alla legislazione internazionale e nazionale, - la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20.10.2000, - il D.Lgs 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio con riferimento alla tutele previste dal Titolo II nei confronti del patrimonio archeologico, ovvero quelle relative ai beni paesaggistici parte III.</p>

14	MIC Segretariato regionale per la Toscana	28 gennaio 2022_0035564	<p>B. Predisporre appositi elaborati del quadro conoscitivo con tavole, elaborati grafici anche a scala di dettaglio per ogni singola articolazione del piano con l’individuazione georeferenziata dei beni culturali e paesaggistici anche in correlazione con le misure progettuali previste dal presente piano. Al fine di integrare il programma in esame con i dati richiesti riguardo al complesso del patrimonio culturale e paesaggistico regionale, si segnalano come riferimento i seguenti link, curati dalla Regione Toscana: -https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-pianopaesaggistico -http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html - http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html;</p> <p>C. Rapporto preliminare - Verificare la coerenza degli Obiettivi di piano (a pag. 25 e sgg), con la Tutela del Patrimonio culturale, in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del PIT PPR. D. Rapporto preliminare - paragrafo 3.2 “Elementi per la verifica di conformità’ al PIT” (pag. 30 e ssg). Inserire apposita previsione sul patrimonio culturale nella valutazione dei criteri escludenti e/o penalizzanti. E. Rapporto preliminare - paragrafo 3.6.2 Contesto ambientale di riferimento e aree di rilevanza ambientale. Implementare i paragrafi ‘Le aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale’ (pag. 50 e ssg) e ‘I beni paesaggistici formalmente riconosciuti’ (pag. 53 e ssg) con la declinazione, estesa ad ogni documento di piano e del rapporto ambientale, degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni e delle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8B del PIT-PPR, delle schede di vincolo art. 136 del Codice, delle quattro invarianti, degli elaborati di livello d’ambito (cartografia e 20 schede d’ambito), delle 11 schede dei sistemi costieri e di altre previsioni contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR. F. Rapporto preliminare – paragrafo 3.6.3 “Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento”. Nel paragrafo ‘Il contesto regionale’ (pag. 70 e ssg) integrare la matrice di valutazione con specifica previsione afferente alla tutela del patrimonio culturale (cfr precedente punto C) per la valutazione degli effetti distinti per la componente beni culturali parte II del Codice e beni paesaggistici art 136 e 142 del codice, nonché per quelli individuati dalla parte statutaria del PIT PPR, copianificato con il MiC.</p> <p>G. Rapporto preliminare – paragrafo 3.6.7 “Misure atte a ridurre, impedire o compensare gli impatti ambientali” (pag 76). Prevedere apposite misure per ridurre gli impatti nei confronti del patrimonio culturale, o misure alternative, compresa la misura zero, ove indispensabile per la tutela dei beni culturali e/o paesaggistici.</p> <p>Allegato 1) Contributo SABAP per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato Criteri localizzativi per gli impianti di trattamento La SABAP per quanto riguarda il patrimonio culturale (inteso come insieme dei beni architettonici, archeologici e paesaggistici), prende atto che il PRB non prevede specifiche ipotesi localizzative degli interventi (p. 73 del DP) e che non produce effetti sulla componente Suolo in quanto non prevede nuove occupazioni, e non interferisce con la componente ambientale Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali (p. 74 del DP). Evidenzia tuttavia che l’implementazione dell’impiantistica dell’economia circolare, attraverso l’attuazione di tecnologie per la produzione di biocarburante (p. 73 del DP) e l’eventuale conseguente realizzazione di reti di distribuzione, possa produrre un effetto potenzialmente significativo sul patrimonio culturale. Pertanto, con riferimento ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati in futuro per la verifica di conformità al PIT/PPR (p. 30 del DP), suddivisi in criterio escludente, criterio penalizzante e criterio preferenziale, si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale dia approfonditamente conto delle modalità con cui vengono individuati i suddetti criteri, anche nell’ottica della salvaguardia del patrimonio culturale. Nello spirito di leale collaborazione tra enti, la Soprintendenza si mette a disposizione per un confronto con gli Uffici Regionali, da svolgere per il tramite del Segretariato, al fine di fornire un contributo per la precisazione dei criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali. Si ricorda fin d'ora che, nel caso di nuove realizzazioni di impianti o reti di distribuzione, i relativi progetti dovranno essere sottoposti a verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Siti interessati da procedimenti di bonifica. Con riferimento alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica richiamata nel DP in relazione all’obiettivo 9 (p. 29 del DP) e consultata al link https://sira.arp.atoscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT, si porta all’attenzione l’elevato numero di siti elencati che ricadono nei territori di competenza di questa Soprintendenza. Si ritiene utile che il PRB fornisca indirizzi per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di bonifica, qualora essi interessino direttamente il patrimonio culturale. Rapporto con altri piani e programmi Con riferimento all’elaborazione del piano regionale in esame, viene richiamato integralmente il contributo trasmesso per la fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale nel procedimento di VAS per il “Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti”.</p> <p>Allegato 2) Contributo SABAP per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato avvio VAS per il “Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti”(PNGR) Per quanto riguarda il livello di interesse regionale viene richiamata la strategia del PNGR e gli obiettivi fissati di breve (2025) e medio termine (2030) a cui la programmazione regionale dovrà ancorarsi. Con specifico riferimento alla futura pianificazione regionale, viene sottolineato che essa dovrà essere conforme – nel caso della Regione Toscana - alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico. In particolare si rimanda integralmente all’art. 4 del Capo I e agli artt. del Capo II – V della citata Disciplina di Piano Considerata la portata del futuro piano regionale dei rifiuti, si richiama altresì l’allegato 1a al PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.</p>
----	---	-------------------------	---

			<p>(Segue Allegato 2) Le scelte localizzative e degli interventi da realizzarsi che verranno definite a livello di pianificazione regionale dovranno quindi tener conto degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PIT- PPR. Dovranno fondarsi su un esaustivo quadro conoscitivo del territorio regionale, individuando specificatamente gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, le aree tutelate per legge, di ui all'articolo 142 comma 1 del Codice, gli ulteriori contesti individuati ai sensi dell’art. 134 del Codice, sulla base di adeguati e aggiornati elaborati cartografici. Nell’ambito dei contesti territoriali oggetto di intervento dovranno altresì essere individuati i beni del patrimonio culturale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/04. Si chiede che il RA, declinato alla scala regionale, sia completo di tutti i contenuti previsti dal D. Lgs. 152/2006 (allegato VI – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’art.13), con particolare riguardo a: • caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; • adeguata valutazione degli impatti delle scelte piano sulle componenti ambientali, con specifico riferimento agli effetti diretti e indiretti sul patrimonio culturale e paesaggistico. Andrà preso in considerazione il complesso delle interazioni tra le componenti ambientali e il patrimonio culturale e paesaggistico. A titolo esemplificativo si rammenta come azioni finalizzate alla riduzione degli inquinanti nell’aria, al prevenire i cambiamenti climatici, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela delle risorse naturali ed ecosistemiche-ambientali incidano – nel medio e lungo periodo – sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; • misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi del piano; • sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la descrizione dei criteri di valutazione; • misure previste per il monitoraggio e il controllo.</p>
15	Comune di Piombino	31 gennaio 2022_0036400	<p>Vengono ripercorsi i contenuti del Documento preliminare focalizzandosi sugli obiettivi del piano e preso atto che il PRB ha carattere generale e non prevede specifici interventi a livello locale sul territorio di Piombino. L'AC comunale condivide tutti gli obiettivi di piano e in particolare l'obiettivo 9) ossia quello di continuare il percorso avviato per la realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area SIN del Comune di Piombino attraverso l'attuazione degli accordi tra Ministero e l'ente (accordo di programma art. 252 Dlgs 152/06), e in merito non ha particolari osservazioni e considerazioni da formulare.</p> <p>Viene segnalato tuttavia che a pag. 6 la descrizione degli ATO non tiene conto che i Comuni della Val di Cornia, compreso Piombino, sono inseriti, pur essendo localizzati in provincia di Livorno, nell'ATO Toscana Sud.</p>
16	Direzione Attività produttive	31 gennaio 2022_0036968	La Direzione attività produttive, sentiti i settori competenti, rispetto al documento preliminare di VAS non ha osservazioni da presentare.
17	Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche	31 gennaio 2022_0038122	<p>Il Settore rileva, in via preliminare che a seguito delle modifiche apportate alla L.R. n. 25/98 dalla L.R. n. 61 del 22/11/2007 prima, e dalla LR 61 del 28/10/2014 poi, risultano superati i livelli di pianificazione provinciale ed interprovinciale in materia di rifiuti e bonifiche. A) Evidenzia la necessità che Il nuovo Piano Regionale per la parte Bonifiche (PRB) proceda ad una ricognizione degli atti di pianificazione approvati da alcune Province toscane, con riferimento anche ai contenuti operativi in essi previsti, per la gestione di procedure non normate, ed ai piani operativi di censimento. Allo stato attuale infatti i piani provinciali per la parte riguardante le bonifiche risulterebbero ancora vigenti.</p>

			<p>Al fine di dare seguito a quanto stabilito dalla LR 25/98 art. 9, commi da 3 a 5, che specificano quanto declinato dall’art.199 del D. Lgs.152/2006, si evidenzia che il PRB dovrebbe fornire l’ordine di priorità degli interventi, determinato sulla base di criteri condivisi di valutazione del rischio ambientale, per la programmazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate. Si riterrebbe opportuno, fermi restando i principi di sostenibilità ambientale, sanitaria ed economica, migliorare l’efficienza in termini temporali delle attività di bonifica. In tal senso il nuovo PRB, considerate le necessità di riqualificazione ambientale di molte aree pubbliche e private potenzialmente contaminate o contaminate, potrebbe individuare strumenti/azioni per incentivarne la bonifica e la riqualificazione contribuendo così anche alla riduzione di consumo di suolo. A titolo di esempio, si potrebbero prevedere semplificazioni a livello normativo per coordinare le procedure di bonifica e rigenerazione urbanistica, individuare meccanismi di incentivazione per la bonifica da parte dei vari soggetti obbligati/interessati.</p> <p>B) Si segnalano inoltre i seguenti elementi che si riterrebbe utile sviluppare nel nuovo PRB: - prevedere lo sviluppo di nuovi studi e approfondimenti finalizzati alla definizione dei piani per l’inquinamento diffuso, unitamente ad una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo superiori alla concentrazioni soglia contaminazione; - nell’ottica dell’economia circolare, incentivare l’utilizzo di tecnologie di bonifica a basso impatto sull’ambiente e la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica secondo la gerarchia prevista dalle norme di settore; - promuovere una gestione unitaria dei procedimenti di bonifica di competenza comunale ex LR 30/2006;</p> <p>- definire una procedura operativa a scala regionale per la dismissione dei serbatoi interrati, seguendo eventualmente la prassi consolidata nella Provincia di Firenze. Detta problematica riveste sul resto del territorio toscano una peculiarità ambientale non trascurabile data l’assenza di normativa specifica se non in relazione ai punti vendita carburanti; - definire procedure operative e amministrative per la risoluzione delle criticità ambientali e territoriali relative alla presenza di vecchie discariche ante-norma, molte delle quali presenti nel vigente PRB, nel caso di assenza di presupposti per una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006 (matrici ambientali non contaminate).B44</p>
18	Provincia di Pistoia	31 gennaio 2022_0038337	<p>Si richiede di valutare l’opportunità dell’inserimento, tra le aree con inquinamento diffuso delle acque sotterranee da composti organoalogenati, alcune zone della provincia di Pistoia dove, dai dati disponibili nel database Mat di Arpat per le acque sotterranee, risultano superamenti dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006 tab. 2 Allegato 5 degli allegati al Titolo V della parte Quarta.</p> <p>Per quanto riguarda l’aggiornamento del database Sisbon, come indicato nel documento preliminare di VAS, si segnala l’opportunità di rendere disponibili, nella sezione di consultazione pubblica, i dati di dettaglio dei siti quali la perimetrazione ed i contaminanti presenti.</p> <p>Viene premesso che la Regione Liguria ha avviato analogo percorso della RT: con la delibera di Giunta regionale n.475 del 4 giugno 2021 è stato approvato il rapporto preliminare redatto ai sensi della normativa nazionale e regionale in tema di VAS per avviare la fase propedeutica di confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, chiusasi nel mese di agosto 2021. Osservazioni sul documento preliminare Si prende atto del “nuovo” ruolo esclusivo che il Piano regionale toscano verrà ad assumere quale unico riferimento di pianificazione in merito ai fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare o di cui si prevede la chiusura/riconversione. Inquadramento normativo In quest’ambito si segnala in particolare, oltre alle già citate nuove definizioni di rifiuto urbano e rifiuto speciale e criticità conseguenti, con potenziali significative modifiche del perimetro della privativa comunale e relativi flussi da gestire, con difficoltà di stima a medio-lungo termine dei flussi da gestire; il rilievo delle seguenti novità introdotte dal recepimento del cosiddetto pacchetto economia circolare, che presentano potenzialmente significativi effetti sui contenuti della pianificazione regionale: • il nuovo Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui al nuovo art. 198-bis del TUA, in corso di predisposizione dal Ministero per la Transizione Ecologica con il supporto di ISPRA, che definirà, con tempistica non congrua, i criteri e le linee strategiche per la elaborazione dei Piani regionali e dovrebbe mirare alla razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, eventualmente anche mediante un approccio su macro aree. Approccio metodologico: Si condivide per quanto sinteticamente illustrato l’approccio metodologico che si utilizzerà per il RA e i criteri di valutazione dei potenziali effetti sulle varie matrici ambientali. La Regione Liguria fornisce anche ulteriori osservazioni al “procedimento di formazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche - documento di avvio del procedimento” oltre alle conclusioni finali.</p> <p>• i Criteri tecnici introdotti nel nuovo allegato 8 al Decreto Discariche per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica, che prevedono ora formalmente la possibilità di smaltire in discarica senza trattamento i rifiuti residui da RD identificati dai codici EER 200301 e 200399 ove siano rispettate determinate condizioni, fatto che potenzialmente contraddice la necessità di minimizzare il rifiuto in discarica e che a sua volta rende difficoltosa la stima dei flussi di rifiuti da trattare;</p>

19	Regione Liguria	01 febbraio 2022_0040487	<p>Definizione degli obiettivi Condividendo ovviamente principi ed articolazione, in linea con la gerarchia dei rifiuti, alla base della definizione degli obiettivi, e rilevando il carattere chiave della necessità di minimizzare il residuo a discarica come da obiettivi comunitari, si sottolinea il rilevante interesse dello scrivente Servizio al futuro sviluppo di quanto in particolare prefigurato relativamente agli obiettivi: 7) – volto a garantire la chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti urbani e a rispondere al principio di prossimità; 8) – il quale conferma il principio di prossimità del trattamento dei rifiuti urbani e speciali di maggior rilevanza economico-ambientale e la necessita di privilegiare l’implementazione dell’impiantistica dell’economia circolare, attraverso tra le altre cose “l’attivazione di tecnologie per la produzione di biocarburanti dagli scarti prodotti dal riciclaggio delle raccolte differenziate e dal trattamento dei rifiuti indifferenziati”. A tale proposito si segnala che lo Schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021 – 2026 adottato dalla giunta regionale della Regione Liguria individua, quale soluzione prioritaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione dei rifiuti in discarica, l’integrazione nell’assetto impiantistico prefigurato di un impianto volto a valorizzare in modo ottimale frazioni idonee in uscita dagli impianti di trattamento RSU liguri (CSS o matrici simili) e da residui compatibili di attività di selezione e cernita a fini di recupero di frazioni differenziate. La scelta ottimale è stata individuata nella realizzazione di un impianto di riciclo chimico di tali frazioni, con produzione di idrogeno e metanolo a fini energetici tramite tecnologie “waste to chemicals”. Questo anche alla luce di valutazioni comparative tra differenti opzioni (scenari di smaltimento di flussi in uscita dai TMB ed altre matrici compatibili tra 100.000 e 161.000 t/anno in discarica, mediante valorizzazione energetica o tramite una soluzione waste to chemicals), almeno per quanto riguarda gli impatti emissivi (climalteranti e inquinanti). La Regione Liguria infatti, alla luce dei primi approfondimenti svolti, ha considerato necessario e fondamentale provvedere ad integrare le valutazioni in atto mediante la realizzazione di un bilancio delle emissioni di CO2 e delle principali emissioni climalteranti ed inquinanti ipotizzabili delle sopra citate opzioni impiantistiche alternative percorribili per la valorizzazione a livello locale di flussi in uscita dagli impianti liguri di trattamento meccanico-biologico (e di eventuali matrici residuali compatibili derivanti dal recupero delle frazioni differenziate). A tale scopo è stato pertanto formalizzato un apposito incarico a società specializzata che aveva già collaborato con Regione Liguria nell’ambito dell’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera, implementando i modelli perla gestione dei dati e la stima delle emissioni in atmosfera degli inquinanti e il sistema per la reportistica dei dati, a sua volta in continuità con quanto realizzato dalla medesima società per l’inventario delle emissioni di inquinanti. Per gli esiti completi dello studio effettuato si rimanda al RA, che riporta in allegato lo specifico “Bilancio di CO2 e delle principali emissioni climalteranti ed inquinanti delle opzioni di chiusura del ciclo rifiuti a livello locale con impianto di valorizzazione flussi in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico liguri”. I risultati dell’analisi comparativa evidenziano come sotto il profilo emissivo la soluzione waste to chemicals ipotizzata risulti, di gran lunga, significativamente meno impattante rispetto alla valorizzazione energetica di medesimi quantitativi di flussi in uscita dai TMB e della soluzione, non più praticabile, delle discariche . In prima battuta dalle analisi svolte appaiono evidenti anche altri potenziali vantaggi della soluzione “WTC” rispetto ad ipotesi di valorizzazione energetica sintetizzabili come segue: • maggior contributo in ottica di</p> <p>Approccio metodologico: Si condivide per quanto sinteticamente illustrato l’approccio metodologico che si utilizzerà per il RA e i criteri di valutazione dei potenziali effetti sulle varie matrici ambientali. La Regione Liguria fornisce anche ulteriori osservazioni al “procedimento di formazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche - documento di avvio del procedimento” oltre alle conclusioni finali.</p>
			<p>OSSERVAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI L'Agenzia riporta alcune osservazioni di carattere generale per poi entrare nel dettaglio dei due paragrafi di maggiore interesse per le valutazioni di competenza: 1. si ritiene necessario che il documento sul nuovo Piano parta dall’analisi dell’applicazione del precedente Piano e dai risultati del monitoraggio riassunti nella D.G.R. n. 1017 del 4/10/2021; Con riferimento al par. 2.1 “La pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e delle bonifiche” del DP si esprimono le seguenti osservazioni. Vengono riportati gli obiettivi del Piano rifiuti 2014. Si ritiene opportuno che venga effettuata una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi fissati ed una analisi delle criticità emerse nel conseguirli.</p> <p>2. nel quadro normativo di entrambi documenti si richiama la modifica sulla classificazione dei rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs.116/2020 si ritiene necessario che il proponente sviluppi analisi specifiche per valutare l’impatto che avranno sulla pianificazione;</p> <p>3. nell’analisi di coerenza con le altre pianificazioni si tenga conto del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), per cui è appena stata conclusa la fase preliminare di VAS con il Parere CT VIA n. 30 del 14/1/2022.</p> <p>• L’analisi della gestione dei rifiuti urbani e speciali, si conclude affermando che «Il sistema di gestione dei rifiuti toscano appare capace di attrarre importanti quantità di rifiuti per trattamenti specializzati di recupero di un numero circoscritto di tipologie, mentre risulta deficitario negli impianti di trattamento e smaltimento definitivo per altre tipologie di rifiuti (per recupero di materia o energetico o discarica)». Si ritiene necessario che questo aspetto sia approfondito per orientare meglio la pianificazione, individuando i flussi, le necessità impiantistiche e le relative localizzazioni. • Nell’analisi SWOT sono riportati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi emersi nell’applicazione del Piano. Nei punti di debolezza vengono evidenziati, fra gli altri, « il deficit di dotazione impiantistica di recupero per specifici trattamenti nella filiera dei rifiuti urbani » , il « deficit di efficienza di alcuni impianti di trattamento dei rifiuti urbani» e « la necessità di rafforzare la dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti speciali ». Il rischio individuato è quello « di non avere l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani in caso di ritardo nella realizzazione di nuovi impianti» e « la non autosufficienza o inefficienza in relazione al fabbisogno di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali».</p> <p>Nella documentazione trasmessa sembra che venga individuata la soluzione di queste problematiche nell’emanazione di un avviso pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero. Si manifesta perplessità in merito alla compatibilità tra le tempistiche di espletamento del bando e la gestione/risoluzione delle criticità segnalate: infatti a giudizio dell’Agenzia è importante che venga assicurata la capacità di gestione durante la fase transitoria, tenendo conto dei tempi per la realizzazione/adeguamento della nuova impiantistica. • In riferimento all’obiettivo 4, come già detto sopra, si ritiene che le tempistiche dell’avviso pubblico esplorativo potrebbero non offrire garanzie sufficienti nel periodo transitorio vista la situazione delineata nella D.G.R. n. 1017/20 21 e nel paragrafo in oggetto.</p>

			<p>•Per quanto attiene il sistema impiantistico al 2019, delineato a pag.16, si ritiene che non sia sufficiente, per una corretta valutazione, ragionare solo in termini di capacità di trattamento; è bensì necessario che vengano forniti anche gli elementi che permettano di valutare l’efficienza del trattamento.</p>
			<p>• Si segnala che nel secondo punto elenco (pag.15), là dove si parla della produzione procapite dei rifiuti, andrebbe inserita una nota, in analogia a quanto fatto nel Documento di avvio del procedimento (pag. 22), che descriva come viene calcolato il valore della produzione, altrimenti è di difficile interpretazione il dato di 593 kg/abitante. Con riferimento al par. 2.2 “Obiettivi generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche” del DP si esprimono le seguenti osservazioni.</p> <p>• Negli obiettivi previsti dalla normativa viene richiamato l’obbligo della raccolta separata dei rifiuti tessili al 2025; si fa presente che il D.Lgs. 116/2020 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 inserendo il comma 6 - quater all' art.205 che individua il 2022 come anno di avvio della raccolta differenziata del tessile (il riferimento al 2025 viene richiamato anche al par. 1.1 del DP e al par. 2 del Documento di avvio procedimento).</p>
			<p>• Per quanto riguarda l’obiettivo al 55% del riciclo e della preparazione per il riutilizzo al 2025 sarebbe opportuno indicare su quali informazioni/dati si pensa di valutare il conseguimento di questo obiettivo. • Si ritiene necessario che il proponente precisi meglio quanto indicato nell’obiettivo 7, tenuto conto che non sembrerebbe mutato il quadro normativo di riferimento. Nel Documento di avvio del procedimento, paragrafo “gestione rifiuti urbani residui” a pag. 27 dell’Allegato 2 “quadro conoscitivo”, viene riassunto il destino finale dei rifiuti urbani totali: si ritiene necessario che sia precisato se il recupero di materia al 47% sia da intendersi come recupero effettivo o se si riferisca a quanto avviato ad impianti di recupero.</p>
			<p>• Vengono richiamati i Tavoli regionali dell’economia circolare, istituiti con la Legge Regionale n. 34/2020 (nel DP probabilmente per un refuso è indicata come L.R. n. 36/2020): si ritiene necessario che siano condivise le risultanze emerse da tali tavoli (obiettivo 1, obiettivo 8). • Sarebbe utile che il proponente delineasse quali azioni per promuovere la correlazione richiamata all’obiettivo 5 con il mondo industriale per lo sviluppo di filiere diversificate e quali siano gli strumenti che consentiranno la valutazione dell’applicazione.</p>
			<p>• Si ritiene necessario che il proponente delineasse le azioni per perseguire l’obiettivo della riduzione del conferimento in discarica, supportato da un’analisi critica di quanto ottenuto nell’applicazione del Piano vigente che ha portato a una riduzione dal 43% al 34%, ben lontano dall’obiettivo del 10%.</p>
20	ARPAT	03 febbraio 2022_0044467	<p>OSSERVAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE A) Bonifiche dei siti contaminati La finalita delle osservazioni e quella di segnalare una certa incertezza dei dati presentati e la necessità di rendere omogenea la terminologia di riferimento delle fasi del procedimento di bonifica in accordo con le indicazioni nazionali. A tal fine nel seguito si forniscono i riferimenti riguardo allo stato dei procedimenti e le superfici; è stata inoltre condotta una revisione puntuale di tutti i dati. Tale base potrà portare, a parere dell'Agenzia, ad una stima più precisa delle previsioni di Piano. 1) Ai fini dell’utilizzo dei dati presi come riferimento, si ritiene opportuno che sia specificato anche in questa sede (come indicato da anni nell’Annuario dei dati ambientali ARPAT), che i dati contenuti nella “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” (aggiornabili tramite l'applicativo SISBON), possono non essere del tutto esaustivi e aggiornati in attesa dell’emanazione della delibera annunciata dall’art. 5 - bis della L.R. n. 25/1998 (nonché dal vigente PRB n. 94/2014 e dal recente documento di monitoraggio di cui alla D.G.R. n. 1017/2021, nonché dallo stesso Documento di avvio del procedimento), che dovrà definire e rendere cogenti i ruoli e le modalità di aggiornamento. In merito, in termini di pianificazione, si evidenzia come l’emanazione della suddetta delibera sia già stata individuata come linea di intervento oggetto di monitoraggio del vigente PRB con specifico indicatore. 2) Al fine di evitare il perdurare di fraintendimenti ed ambiguità determinate dall’utilizzo delle definizione di siti contaminati (declinata nella D.G.R. n. 301/2010 come «siti riconosciuti tale ai sensi della normativa vigente in fase di riconoscimento dello stato di contaminazione») che ne produce una sovrastima, si ritiene opportuno come già condiviso in sede di predisposizione della delibera annunciata dall’art. 5 - bis della L.R. n. 25/1998) che venga fatto riferimento a: SITI CON ITER ATTIVO [n. 2.158] - siti con valutazione della necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso [n. 1.692] - siti che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO [n. 466]. SITI CON ITER CHIUSO [n. 2.681] - siti con non necessità d’intervento [n. 2.186] - siti con certificazione di intervento di bonifica/MISP/MISO concluso [n. 495] Ciò anche ricollegando questa macro - suddivisione alla suddivisione in fasi già inserita nel DP. Date le criticità di aggiornamento di cui sopra si ritiene necessario che sia valutata l’opportunità di riportare lo stato dei procedimenti complessivi e “di competenza privata ” in termini di fasi (come riportato per i siti “di competenza pubblica”). MONITORAGGIO In merito, in termini di pianificazione, si evidenzia che in questa fase potrebbe essere opportuno definire nuovi indicatori (con gli adeguamenti di terminologia di cui sopra) per più specifiche linee di intervento in sostituzione degli indicatori attualmente previsti per il monitoraggio del vigente PRB; ad esempio, sia per i siti/procedimenti di competenza privata sia per i siti di competenza pubblica (come sotto distinti in base alle nuove definizioni MiTE in “siti orfani” e non): °totali dal 1999 al 31/12/AAAA (n) °attivati nell’anno AAAA (n) °chiusi nell’anno AAAA (n) °con iter attivo al 31/12/AAAA (n;%) °con iter attivo al 31/12/AAAA con valutazione della necessità di intervento di bonifica/MISP/MISO in corso (n; %) °con iter attivo al 31/12/AAAA che necessitano di intervento di bonifica/MISP/MISO (n;%) °con iter chiuso al 31/12/AAAA (n;%) °con iter chiuso al 31/12/AAAA con non necessità d’intervento (n;%) °con iter chiuso al 31/12/AAAA con certificazione di intervento di bonifica/MISP/MISO concluso (n;%) declinabili anche riferendosi alle superfici (mq) e nelle specifiche tipologie di siti ricadenti nelle aree SIN_ siti ricadenti nelle aree SIR_ siti afferenti ad accordi di programma_ siti finanziati_ 3) Al fine di evitare stime e valutazioni errate (anche di</p>

			<p>OSSERVAZIONI GENERALI DI METODO A) Con riferimento al par. 3.6.2 “Contesto ambientale di riferimento e aree di rilevanza ambientale – Le matrici ambientali” del DP, si osserva che viene assunto come riferimento l’Annuario dei dati ambientali di ARPAT; si ritiene opportuno che tali dati, opportunamente integrati con ulteriori dati necessari alla descrizione del contesto del Piano in oggetto, vengano analizzati e circostanziati nel RA in riferimento alle azioni del Piano. Al riguardo visto quanto riportato in modo preliminare nel RP in merito al contesto ambientale, si raccomanda nel RA di approfondire e finalizzare tali informazioni sugli aspetti effettivamente relativi all’ambito di intervento e alle misure del PRB, compiendo una “lettura critica” del quadro conoscitivo ambientale sugli aspetti ambientali effettivamente interessati dal Piano; solo per fare un esempio non fermandosi ad una fotografia generale relativa alle emissioni inquinanti dei vari settori, ma illustrando anche l’andamento nel tempo delle emissioni di inquinanti proveniente dal settore di gestione dei rifiuti e dalle varie tipologie di attività che lo caratterizzano, come pare accennato nel RP (pag. 40).</p>
			<p>1) In merito alle emissioni in atmosfera non viene fatto cenno nel RP alla tematica relativa alle emissioni odorigene; visto l’ambito di azione del PRB è opportuno che tale argomento sia trattato adeguatamente nel Piano e nel RA, sia nell’analisi di contesto ambientale sia nella valutazione degli impatti. Inoltre ci si attende una trattazione oltre che dell’impatto acustico anche dell’inquinamento elettromagnetico, sia per il quadro conoscitivo sia per la valutazione degli impatti.</p>
			<p>2) Si segnalano inoltre alcune imprecisioni e incoerenze nella presentazione dei dati riportati nel RA. A titolo di esempio in merito alle acque: sia per i corpi idrici superficiali che sotterranei si fa presente che i dati di riferimento per la classificazione delle acque sono quelli riferiti al triennio e che per i dati riportati nel RP avrebbe dovuto essere indicato che trattasi di dati riferiti al solo anno 2020, pertanto parziali non essendo ancora pubblicati i dati del triennio 2019-2021; per le acque sotterranee si segnala un refuso a pag. 41 dove si parla di stato ecologico e si fa presente che i dati di qualità chimica riportati si riferiscono ai complessi idrogeologici e non ai corpi idrici sotterranei e falde profonde; per le acque marino costiere a differenza delle altre due sono stati presentati i valori di qualità ambientale del triennio precedente 2016-2018. 3) Si consiglia per tutte le matrici di prendere a riferimento i dati fino a quelli più recenti al momento della predisposizione del Piano e del RA, esplicitandone la rappresentatività ed esponendoli in modo omogeneo se possibile. Inoltre come osservazione generale, visto che nel RP alcuni dati sono riportati senza citare la fonte (ad esempio le emissioni climalteranti), si fa presente che è opportuno che nel RA sia citata la fonte dei dati che saranno riportati e gli anni di riferimento. In generale i dati ambientali detenuti da ARPAT sono disponibili nelle varie pubblicazioni e banche dati presenti sul sito internet dell’Agenzia.</p>
			<p>B) Con riferimento al par. 3.6.3 “Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento”, nel RP viene citato a proposito degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento l’European Green Deal, ma non le strategie che ne sono seguite; ad esempio nella tabella alle pagg. 63-66 viene citata la strategia europea per la biodiversità al 2020 e non la nuova strategia al 2030 seguita al Green Deal e pubblicata nel 2021. Si raccomanda pertanto, per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da prendere a riferimento nella costruzione del Piano e del RA, di considerare le varie strategie europee più recenti pertinenti al Piano, seguite al Green Deal: • Nuova strategia dell’UE per la protezione del suolo “EU Soil Strategy for 2030 Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate ”, 17.11.2021 COM(2021) 699 final; • 2030 Climate Target Plan (EC, 2020b) - Piano degli obiettivi climatici 2030. La proposta della Commissione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55% entro il 2030 indirizza l'Europa sulla via per diventare neutra rispetto al clima entro il 2050; • Nuova strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici 24.2.2021 COM(2021) 82 final 10; • Una nuova strategia industriale per l'Europa COM(2020) 102 final del 10.03.2020; •Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 789 final; • Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente COM(2020) 381 final del 20.5.2020; • Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final del 20.5.2020; • Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche COM/2020/667 final; • Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva COM(2020) 98 final 11.3.2020</p>
			<p>C) Visto quanto riportato nel paragrafo “Coerenza Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche con SNSvS” (pag. 66 del RP) come considerazione generale si raccomanda nel RA di non limitarsi a mettere in evidenza la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, ma di spingere l’analisi di coerenza a livello di azioni di Piano.</p>
			<p>D) In merito a quanto riportato nel DP al par. 3.6.4 “Valutazione degli effetti” come considerazione generale si raccomanda nel RA di non limitarsi ad analizzare e stimare gli impatti potenziali di Piano sulle componenti ambientali con riferimento agli obiettivi di Piano, ma di spingere l’analisi a livello di azioni di Piano, come pare accennato nell’impostazione della matrice di pag. 72. Inoltre si osserva che tale rappresentazione matriciale può costituire una rappresentazione di sintesi, che è tuttavia opportuno sia corredata e supportata da un’analisi esplicita che supporti e giustifichi tali giudizi sintetici. Inoltre tra le componenti ambientali che saranno considerate, vista la natura del Piano, si ritiene opportuno che per la matrice suolo sia considerata non solo la componente specifica consumo di suolo ma anche il recupero di suolo in termini di suolo bonificato (ad esempio in termini di superfici bonificate o escluse da bonifica sul totale delle superfici interessate da procedimenti di bonifica).</p>

		<p>E) In merito a quanto riportato nel DP al par. 3.6.8 “Attività di monitoraggio” si veda quanto sopra riportato in merito a indicatori relativi alle bonifiche. Viste le difficoltà accennate nel RP in merito al monitoraggio del ciclo pregresso di Piano, si raccomanda di impostare e organizzare un sistema di monitoraggio che punti a superare tali problematiche. Inoltre si fa presente l’opportunità di compiere, nel Piano e nel RA, un’analisi ragionata degli esiti dei risultati del monitoraggio di VAS del precedente ciclo come sopra già osservato,in termini di impatti significativi positivi e negativi realizzatisi a seguito dell’attuazione del ciclo precedente e in termini di entità del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali prefissati, analizzando le cause che hanno portato a eventuali impatti ed alla mancanza di raggiungimento di determinati obiettivi, sui cui esiti basare e giustificare la scelta delle azioni del ciclo successivo.</p> <p>Considerazioni conclusive in materia rifiuti: ritiene opportuno segnalare che la documentazione presentata è carente nell’individuazione dei flussi critici e dei fabbisogni per una corretta gestione dei rifiuti su scala regionale. Ritiene, inoltre, che incentrare la pianificazione solo sull’espletamento del bando di manifestazione di interesse senza individuare preliminarmente le carenze impiantistiche non dia garanzie sulla capacità di raggiungere l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti soprattutto nel periodo transitorio.</p> <p>Considerazioni conclusive in materia di bonifiche: le osservazioni suggeriscono modalità e strumenti di supporto alla pianificazione per adottare azioni finalizzate al miglioramento della gestione dei procedimenti di bonifica, e ritiene che documentazione possa essere opportunamente integrata nell’implementazione del Piano e del RA. Le azioni dovranno essere individuate chiaramente e indirizzate verso gli elementi di criticità, che riguardano un miglioramento della conoscenza e monitoraggio delle varie fasi dei procedimenti. Prima è necessario il superamento delle criticità di aggiornamento della banca dati regionale e l’aggiornamento della terminologia regionale da utilizzare anche ai fini dell’adeguamento dello strumento informativo SISBON. A valle delle suddette azioni potranno essere opportunamente scelti degli indicatori di monitoraggio, quali quelli proposti a titolo esemplificativo indirizzati alla verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti, alla definizione di obiettivi di diminuzione del numero e delle superfici interessate dai procedimenti, l’effettivo recupero delle aree contaminate regionali, nonché al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici.</p>
		<p>Il Settore ripercorre i contenuti della documentazione riguardo al Piano e al documento preliminare ed esprime le seguenti osservazioni.</p> <p>OSSERVAZIONI Il Settore evince che - il Piano non prevede la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti sul territorio regionale mentre prevede la revisione e l’aggiornamento dei criteri territoriali, ambientali e paesaggistici per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (già operativi o che saranno realizzati in futuro) contenuti nel Piano vigente, sulla base delle normative di settore ed in coerenza con il PIT e con il Piano paesaggistico regionale. - Il Piano conterrà determinazioni in merito agli interventi di bonifica, previa caratterizzazione, dei siti contaminati. Gli interventi di bonifica e ripristino delle aree contaminate produrranno effetti positivi sul territorio; nel merito si sottolinea che la procedura di bonifica di un sito è attività estremamente articolata e complessa, in quanto non si traduce immediatamente nella progettazione dell’intervento, ma potendo interessare più componenti fisiche contemporaneamente (suolo, sottosuolo e falda) e areali più o meno estesi, necessita di impegnative e onerose attività conoscitive preliminari alla bonifica vera e propria In riferimento ai Criteri territoriali, ambientali e paesaggistici, indicati in allegato al Piano gestione Rifiuti e Bonifiche vigente, è esclusa la possibilità di localizzare impianti all’interno delle Aree Protette regionali mentre, per quanto riguarda i Siti Natura 2000, viene utilizzato il criterio penalizzante, il quale comporta la necessità di ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi e ad individuare specifiche prescrizioni. La procedura di Valutazione di Incidenza ambientale relativa al Piano in oggetto verrà effettuata a livello di screening, rimandando alle successive fa si attuative del Piano, sia di pianificazione che di progettazione e autorizzazione. In tal senso non risulta chiaro se verrà effettuata una ricognizione dei siti della rete Natura 2000 interessati dagli impianti esistenti (esercizio dell’impianto) nonché dalle aree soggette ad interventi di bonifica. Tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Documento, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), non risulta inserita la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Analogamente, nell’analisi di coerenza con altri piani e programmi regionali, non viene citata la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.</p> <p>CONSIDERAZIONI FINALI 1) Considerato quanto sopra, si ritiene che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Documento, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), debba essere citata anche la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Analogamente, nell’analisi di coerenza del Piano con altri piani e programmi regionali, si suggerisce di indicare la Strategia regionale per la</p>

21	Tutela Natura e Mare	03 febbraio 2022_0044638	<p>2) Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche e delle relative previsioni (eventuali nuove localizzazioni di siti di smaltimento e trattamento, riqualificazione di quelli esistenti, ecc.), in merito alla componente ambientale “Biodiversità, flora e fauna” si segnalano, per quanto di competenza, i seguenti riferimenti normativi e regolamentari da considerare anche ai fini della redazione del Rapporto ambientale e del documento di screening di incidenza: - la L.R. 19.03.2015 n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico– ambientale regionale”, che costituisce riferimento per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e disciplina, tra gli altri, aspetti inerenti le Riserve Naturali regionali oltre che i Siti della Rete Natura 2000 e le Aree di collegamento ecologico; - i Regolamenti delle Riserve Naturali regionali e gli eventuali Piani di Gestione; - i Formulari dei siti Natura 2000 interessati. Con D.M. 24/05/2016 e D.M. 22/12/2016, 134 siti toscani precedentemente individuati come SIC sono stati designati definitivamente come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007; - I Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000; - il Piano di Tutela delle Acque ed i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti interessati, che forniscono obiettivi e misure per il raggiungimento di uno stato ecologico “buono” dei diversi corpi idrici presenti nel comprensorio, presupposto fondamentale per la conservazione degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale tutelato dalla l.r. 30/2015. Si precisa che riguardo ai siti di interesse regionale (“sir”), fino all’istituzione delle eventuali aree protette, restano valide le misure di conservazione attualmente vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 116, comma 4, della L.R. 30/2015 e pertanto continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge. La normativa citata è consultabile e scaricabile dal sito (http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazionidi-incidenza-ambientale e http://www.regione.toscana.it/-/sistema-regionale-delle-aree-naturali-protette), mentre per il reperimento dei dati relativi alle componenti sopra menzionate, si segnalano: •il portale regionale “Geoscopio”, dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette,sui Siti Natura 2000, sui geositi e sugli alberi monumentali, oltre ai dati relativi a segnalazioni di habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (il database Re.Na.To. - Biomart e il progetto HASCITU (HABitat in the Site of Community Importance inTuscany – D.G.R. n. 505 del 17/05/2018), finalizzato all'individuazione cartografica degli habitat di interesse comunitario all’interno dei siti della Rete Natura 2000; •il PIT con valenza di Piano Paesaggistico regionale(PIT/PPR) e in particolare, la “Carta della Rete ecologica” (consultabile nel portale regionale “Geoscopio”), l’Abaco delle Invarianti (Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”) e le schede di Ambito che delineano criticità ed indirizzi generali per gli e lementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale, consultabili e scaricabili dal sito (http://www.regione.toscana.it/-/pianodi-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico</p> <p>3) In riferimento alla prevista revisione e aggiornamento dei criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti (già operativi o che saranno realizzati in futuro) contenuti nel Piano vigente, sulla base delle normative di settore ed in coerenza con il Pit e con il Piano paesaggistico regionale, si evidenzia l’opportunità, ai fini della tutela dell’ ambiente naturale, di un approfondimento in relazione alla possibilità di inserire tra i criteri “escludenti” anche i siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e alla Direttiva uccelli (79/409/CEE), che in questo modo verrebbero tutelati e messi al riparo da potenziali ricadute dirette, e tra i criteri “penalizzanti ” le Aree prossime ai siti della rete Natura 2000 e le Aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica regionale (elementi strutturali e funzionali). Queste ultime, svolgono infatti funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità. Tali aree, ai sensi dell’art. 75 della L.R. 30/2015, sono individuate e disciplinate dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT/PPR che ne definisce gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale e garantire la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale fra gli elementi naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali.</p> <p>Il Piano non prevede la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti sul territorio regionale, mentre per quanto riguarda le aree contaminate prevede alcuni interventi di risanamento ben localizzati che, seppure volti alla risoluzione delle criticità esistenti per mezzo di riqualificazioni ambientali e ripristino delle condizioni antecedenti alla contaminazione, potrebbero determinare potenziali ricadute dirette sui siti della rete Natura 2000 in fase attuativa (il potenziale impatto di queste azioni si ha solo in fase di cantierizzazione).</p>
----	----------------------	--------------------------	---

			<p>Riguardo agli obiettivi, alle strategie e alle azioni del Piano, si ritiene che la Valutazione di incidenza e il Piano possa costituire l’occasione per indirizzare la gestione degli impianti esistenti verso la massimizzazione della sostenibilità ambientale, in particolare degli impianti ricadenti all’interno e in prossimità dei siti della rete Natura 2000; ciò anche per le aree contaminate laddove, attraverso una analisi più puntuale, fosse possibile definire buone pratiche atte alla sostenibilità ambientale, che siano di indirizzo per la fase attuativa di ogni bonifica. In tal senso, potranno essere fornite indicazioni per valutare in modo più particolareggiato l’analisi degli eventuali impatti sulle matrici ambientali ed ecosistemiche in fase attuativa e per adottare tutte le mitigazioni e compensazioni possibili. Lo screening di incidenza dovrà accertare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri Piani o progetti (effetto cumulo), valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. In tal senso, occorrerà adeguare i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolto lo screening almeno al livello territoriale del Piano oggetto di valutazione ambientale. Il documento di screening dovrà contenere tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000. A tal proposito, quali contenuti minimi, oltre a quanto indicato nelle Linee guida nazionali (2019), si segnala la necessità di: - redigere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dai siti della rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell’area oggetto degli interventi previsti dal Piano; in particolare, dovranno essere rappresentati gli impianti esistenti e le aree da bonificare in relazione ai siti della rete Natura 2000, alla Rete ecologica regionale (PIT/PPR) e alle Aree protette. - verificare se le previsioni del Piano (gestione degli impianti esistenti e interventi di bonifica delle aree contaminate) possano determinare effetti, diretti ed indiretti, nei confronti dei siti della rete Natura 2000 e delle relative aree limitrofe (area buffer), tramite un’analisi critica della situazione ambientale dei siti che faccia riferimento sia al quadro conoscitivo (come sopra indicato), che ai dati di letteratura, tenuto conto degli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati; - esplicitare gli interventi di trasformazione previsti dal Piano e le relative ricadute, dirette ed indirette, in riferimento agli specifici aspetti naturalistici e ambientali; - illustrare possibili misure mitigative, in relazione agli eventuali impatti stimati, e le relative modalità di attuazione.</p>
22	Comune di Barga	07 febbraio 2022_0047366	<p>Si ritiene opportuno individuare specifici indicatori al fine valutare e definire i criteri localizzativi in modo da: a) approfondire gli effetti sulla componente “salute” della popolazione interessata, assumendo scelte volte a garantire una maggiore tutela per gli insediamenti residenziali dal rischio di maggiore esposizione ad ulteriori fattori inquinanti; b) approfondire le valutazioni di coerenza con l’obiettivo di “proteggere e preservare e ripristinare la biodiversità e migliorare il capitale naturale”; c) approfondire le valutazioni di conformità con il PIT-PPR soprattutto nella valutazione delle localizzazioni in aree vincolate, non considerando solo la tipologia degli impianti ai fini della compatibilità paesaggistica, ma rendendo esplicita la necessità di evitare l’impatto con il contesto paesaggistico che fisicamente questi nuovi impianti – in genere di dimensioni considerevoli - possono avere.</p>
23	Comune di Prato	07 febbraio 2022_0047391	<p>Hanno compilato il questionario senza avanzare osservazioni</p>
24	Comune di Lucca	07 febbraio 2022_0047416	<p>Il Comune dopo aver evidenziato in sintesi gli obiettivi del piano e come richiesto dal proponente compila il questionario allegato ai fini delle consultazioni di VAS. In risposta alle seguenti domande evidenzia quanto segue. 4. Con la premessa che gli aspetti ambientali saranno comunque approfonditi nel Rapporto ambientale, quali aspetti pensate siano maggiormente significativi? Per quanto di competenza in termini urbanistici è significativo l’aspetto ambientale legato al consumo di suolo. Si sottolinea che tale aspetto è stato inserito anche nelle N.T.A. del P.O.del Comune di Lucca recentemente adottato con Del.C.C. n.104 del 26.10.2021 all’art. 104. Bilancio dimensionale, osservatorio e monitoraggio della pianificazione comunale. Si ritiene inoltre rilevante l’aspetto ambientale dell’energia dal punto di vista dell’impatto che produce la qualità del patrimonio edilizio esistente, e i benefici che potrebbero derivare da un’incentivazione al recupero dello stesso attraverso l’incremento delle prestazioni ambientali. Anche in relazione a tale aspetto il P.O. sopra richiamato esplicita questo aspetto all’art. 105. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione e all’art.106. Edilizia sostenibile e promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Si sottolinea infine, pur non essendo di competenza diretta di questa U.O. ma, vista la criticità peculiare del contesto lucchese, la rilevanza dell’ aspetto ambientale legato all’ aria in relazione alle emissioni in atmosfera. Sotto questo aspetto incidono diversi fattori e vi sono una pluralità di fonti emissive, ma poiché l’inquinamento da particolato come evidenziato nel documento in oggetto necessita di un' azione sinergica tra vari soggetti, se ne deduce che anche gli aspetti urbanistici di pianificazione territoriale della mobilità, insieme agli interventi di riqualificazione dei tessuti urbani tramite edilizia sostenibile, possano contribuire ad un miglioramento della qualità ambientale 5. Quali indicatori pensate siano maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale? In coerenza con quanto dichiarato al punto 4, si ritiene utile un monitoraggio del consumo di suolo in stretta correlazione con l’analisi del flusso dei rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione che derivano da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, incentivato dai bonus ambientali esistenti. 6. Altre osservazioni e suggerimenti: Si segnala inoltre in relazione ai Siti della Rete Natura 2000 formalmente riconosciuti (ZSC) si fa presente che il territorio del Comune di Lucca è interessato dai seguenti: - ZSC Padule di Verciano, Prati alle fontane, Padule delle Monache (IT 5120020) - ZSC Monte Pisano (IT 5120019). In relazione agli aspetti urbanistici connessi alla gestione dei rifiuti, si precisa che nell’ambito del Comune di Lucca è ad oggi presente, presso S.Angelo – via Ducceschi, uno stabilimento di smaltimento rifiuti gestito da Sistema Ambiente S.p.A, classificato secondo le N.T.A. del R.U. vigente (Del C.C. n.19 del 15/03/2012) all’art. 136 Aree per impianti tecnologici, e secondo le N.T.A. del Piano Operativo (adottato con Del.C.C. n.103 del 26/10/2021) all’Art. 69. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) Il Piano Operativo prevede altresì, in adiacenza all’attuale impianto di smaltimento rifiuti, un’area classificata in base alle NTA all’art. 96: Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica servizi intercomunali di Sistema Ambi ente ai S. Angelo in Campo (F4) su cui è prevista la scheda Norma n. 1.</p>

		<p>Il contributo del MITE si articola in una premessa e nelle osservazioni che seguono: Osservazione n. 1.1: fonti informative In merito alla matrice Suolo (paragrafo 3.6), si rappresenta che la pericolosità idraulica e geomorfologica (la pericolosità idrogeologica le comprende entrambe) non è una “certificazione” dello stato fisico dell’area ai rispettivi fenomeni di dissesto (alluvioni e frane) ma una previsione di scenari basati sul concetto della probabilità che un evento di riferimento possa manifestarsi con una certa frequenza. I piani di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) e di gestione del rischio di alluvione (PGRA) delimitano e classificano il territorio in base alla pericolosità geomorfologica e idraulica e ai relativi rischi, ovvero all’entità del danno potenziale associato all’evento dello scenario di riferimento, prevedendo inoltre l’adozione di misure di prevenzione di tipo strutturale e non strutturale. La pianificazione di bacino è oggi affidata alle Autorità di bacino distrettuali, delle quali quelle che interessano il territorio regionale sono state individuate nel Rapporto preliminare tra i soggetti con competenza ambientale (SCA). I bacini segnalati nel documento si riferiscono, invece, alla delimitazione e classificazione della legge 183/89, oggi abrogata; questi bacini sono stati aggregati tra loro a formare i bacini distrettuali così come definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. È opportuno segnalare che i piani di assetto idrogeologico e, talora, i piani di gestione del rischio di alluvione recano anche specifiche norme di attuazione che disciplinano l’uso del suolo nelle aree classificate a pericolosità e a rischio idrogeologico, potendo pertanto condizionare – nello specifico – la scelta dell’ubicazione degli impianti previsti nel Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche. In merito alla matrice acque si rileva che, nel capitolo relativo agli Aspetti metodologici, non si considera tra le pianificazioni elencate il Piano di gestione acque predisposto, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 152/06, dall’autorità di bacino distrettuale competente (nel caso specifico quella dell’Appennino settentrionale) nel rispetto delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE (DQA). Sempre nel paragrafo 3.6 sono riportati dei dati sulla pericolosità idraulica nella regione Toscana presumibilmente ricavati dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto dell’Appennino Settentrionale aggiornato al 2016. Si rappresenta che il piano è stato recentemente aggiornato; i dati riportati nel documento, pertanto, potrebbero essere non corretti all’attualità. In merito ai dissesti di versante, non è citata la fonte del dato (sintesi dai PAI, ISPRA?). È pertanto opportuno fare riferimento alle fonti dei dati (PAI, PGRA) aggiornando le relative sintesi e richiamando le previsioni normative pertinenti per il piano in esame. Detti piani debbono essere considerati nell’ambito dell’analisi di coerenza esterna. Oltre all’analisi dell’uso e del consumo del suolo andrebbe realizzata una analisi della qualità dei suoli relativamente ai fenomeni di degrado del suolo (perdita di produttività, erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di biodiversità, desertificazione, contaminazione). Altrettanto mancano i riferimenti al documento che analizza i fenomeni di erosione e in base ai quali ne classifica il territorio. Non è chiaro, inoltre, cosa si vuol indicare con la frase “l’erosione è legata a fattori stabili nel tempo”; certamente i fenomeni erosivi sono connessi alle diverse pratiche di conduzione dell’agricoltura (uno tra tutte quelle che utilizzano la tecnica a girapoggio o a rittochino), ma essi si manifestano anche in zone non agricole e sono controllati anche da altri fattori, primo tra tutti il regime pluviometrico che sembra essere significativamente modificato dai recenti cambiamenti climatici. La trasformazione dell’uso del suolo connessa alla realizzazione di nuovi manufatti e infrastrutture è spesso responsabile dell’innesco di fenomeni erosivi per la mancanza di adeguati</p> <p>Osservazione n. 1.2: metodologia di valutazione Il paragrafo 3.6.1 reca la valutazione degli effetti del piano in esame, evidenziando il contributo in termini di sinergia o di assenza di contributo specifico, ma non di possibile conflittualità. In merito alla componente ambientale “acqua” si rileva, per i motivi esposti al precedente punto 2, la possibilità di interferenza del piano nei confronti del dissesto idrogeologico e non la mancanza di contributo come indicato in tabella, peraltro per i soli fenomeni idraulici. Più avanti nella medesima tabella in merito ai rischi naturali sono stati inseriti due obiettivi (“fare in modo che entro il 2020 il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse (ob.1)” e “fare in modo che entro il 2020 l'impatto ambientale globale della produzione e del consumo sia stato ridotto, in particolare nei settori dell'alimentazione dell'edilizia e della mobilità (ob.2)”) che non sembrano avere diretta pertinenza. Non è considerato il rischio idrogeologico. In merito alla coerenza degli obiettivi di piano con i principali obiettivi della SNSvS, si riscontra l’attenzione a “ridefinire i criteri localizzativi” in funzione dei fenomeni di consumo di suolo (obiettivo II.2), anche nei confronti delle aree interessate da alluvioni (ma non da frane); gli stessi obiettivi possono essere perseguiti anche in coerenza con l’obiettivo SNSvS III.1.</p> <p>Osservazione n. 1.3: indicatori significativi Gli indicatori maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale sono: Aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, consumo di suolo, fattori di degrado del suolo; per quanto riguarda la matrice acque, indicatori dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all’Allegato I alla parte III del D.lgs 152/2006, indicativi delle specifiche pressioni esercitate dal Piano sullo stato ambientale del/dei corpo/i idrico/i interessato/i.</p>
--	--	--

25	Ministero Ambiente Transizione Ecologica	07 febbraio 2022_0047425	<p>Osservazione n. 2.1: indicazioni di carattere generale Si deve rilevare, che il DP, meglio definibile a mente del D.lgs. 156/2006, cd. Codice dell’Ambiente, art. 13, comma 1, quale Rapporto Preliminare, relativo al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche (PRGRB) della Toscana pur sviluppando i necessari riferimenti alla Valutazione d’incidenza del piano, non riesce a restituire adeguata contezza delle modalità andranno ad essere garantiti il rispetto e la tutela del patrimonio naturalistico della Toscana a fronte delle esigenze di gestione dei rifiuti della regione. Preliminarmente si deve lamentare che, nell’invito alla consultazione, ci si è limitati a trasmettere il solo Rapporto Preliminare e non anche la Delibera 1304 del 6 dicembre 2021 di avvio del procedimento ed il relativo Allegato che contiene il Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”; de facto il Documento preliminare, da solo non riesce a restituire contezza anche dello schema di Piano, tal che entrambi sono stati posti in consultazione alla pagina di “Informazione e partecipazione per il piano per la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del sito della Regione Toscana. In primo luogo si raccomanda di integrare la valutazione ambientale strategica, già in apertura delle prime consultazioni pubbliche, attraverso l’applicazione al PRGRB del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), imposto dal Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility), stabilendo che le misure inserite in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) non debbano arrecare danno significativo (DNSH), rispetto agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, ossia: - mitigazione dei cambiamenti climatici; - adattamento ai cambiamenti climatici; - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; - transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; - prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi. Tale approccio è stato già applicato in relazione al Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, tal che, il Documento di scoping relativo a tale piano, raccomanda (pg. 49) che, il rispetto del principio DNSH da parte dei programmi regionali di gestione dei rifiuti, sia assicurato studiando la correlazione con i sopra elencati 6 obiettivi, nel contesto delle valutazioni di VAS di tali piani, con specifico riferimento alle azioni da essi localizzate territorialmente a livello regionale.</p> <p>Osservazione n. 2.2: interferenze con aree tutelate e Rete Natura 2000 Si sottolinea che la considerazione dell’obiettivo della «protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi» amplia la prospettiva delle analisi dall’applicazione della valutazione d’incidenza relativa alla Rete Natura 2000, alla considerazione di biodiversità, flora e fauna, della valutazione ambientale strategica, a quella della “salute degli ecosistemi” del DNSH; tale specificazione assume un significato particolare in riferimento la PRGRB della Toscana in quanto essi si occupa di prevedere chiusura e ridimensionamento di discariche e della bonifica di molti siti inquinati e degradati tal che esso promette di agire per “rimettere in salute” tali ecosistemi. Il PRGRB della Toscana dovrà occuparsi anche di rifiuti speciali ma nel Documento di avvio del piano, mancano opportuni riferimenti all’individuazione dei criteri di identificazione delle aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, ci si riferisce all’obiettivo della riduzione dello smaltimento dei soli rifiuti urbani entro la soglia massima del 10% entro il 2035, ed ad «un avviso pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero dei rifiuti in Toscana che consenta di individuare e misurare, non limitatamente ai gestori pubblici, ma in generale, le potenzialità di sviluppo di attività di recupero e riciclo della materia a partire dai rifiuti»; il Documento di avvio scrive un No a nuovi termovalorizzatori, ma il Miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate e Più riciclo e recupero, da esso statuiti, non sembrano poter essere sufficienti ad evitare la individuazione di nuovi impianti. Ci si aspetta, pertanto che il Rapporto Ambientale, in uno con la definizione del PRGRB, restituiscano contezza relativa ad una definitiva e netta esclusione delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico dal novero di quelle idonee alla localizzazione di impianti di stoccaggio, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti e la promozione, in via prioritaria, delle attività di bonifica e restauro naturalistico che interessino aree ricadenti o limitrofe rispetto ad ecosistemi della rete ecologica regionale. Nel Documento preliminare (pg. 75) ci si limita a considerare che «Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il Piano e Sic e/o Zps è necessario prendere in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale o ecologica senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza del Piano e l'area funzionale ecologica di un Sic e/o Zps. Saranno quindi considerate quali aree di rilevanza ambientale anche le aree facenti parte della Rete Natura 2000 (Sic e Zps) regionale, valutando le ricadute del Piano rispetto a tali aree a livello di screening. Questa attività sarà orientata soprattutto a verificare se tra le azioni previste dal Piano ve ne sono alcune dalle quali è possibile che scaturiscano impatti significativi o potenzialmente significativi che dovranno necessariamente essere definiti e valutati nell’ambito degli strumenti attuativi di maggior dettaglio e a livello di singolo intervento». Tale approccio limitato alla sola valutazione di incidenza, che considera, pertanto, solo i siti della rete Natura 2000, deve, di necessità, essere superato nella VAS, anche alla luce delle sopra richiamate analisi di DNSH, in modo da portare in coerenza il PRGB della Regione Toscana con gli obiettivi della nuova Strategia nazionale per la Biodiversità di prossima approvazione, che considera la tutela delle Reti Ecologiche Regionali come il presupposto minimo e irrinunciabile al perseguimento degli obiettivi di arresto della perdita di biodiversità, obiettivo, per altro, strategico, anche ai fini del contenimento del consumo di suolo e del contrasto ai cambiamenti climatici</p>
----	--	--------------------------	--

			<p>Osservazione n. 3.1: classificazione dei rifiuti speciali In merito alla classificazione dei rifiuti, si evidenzia quanto scritto a pagina 18 del Rapporto preliminare“l’incenerimento di rifiuti speciali totali è passato da 246 mila tonnellate nel 2010 a 231 mila tonnellate nel 2018 e comprende quota parte dei rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca e combustibile derivato da rifiuti)”. La classificazione di tali rifiuti come speciali, seppur coerente con l’art. 184, comma 3 lett. g) del D.lgs. 152/06, deve essere considerata alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 11/11/2021 relativa alla causa C -315/20), che conferma il regime giuridico di "urbani"per i rifiuti provenienti dai TMB e che, come tali, devono sottostare al principio di prossimità anche se sottoposti a trattamento meccanico con cambio di codice EER. A tal proposito si evidenzia che anche il Rapporto Rifiuti Urbani - Ed. 2020 - di ISPRA, nell’analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani include anche i rifiuti identificati con i codici 191212, 191210, 1905 01, 190503 e 190599 che, seppur classificati come speciali sono di origine urbana. Tale scelta è giustificata dal disposto dell’art. 182 - bis del d.lgs. n.152/2006 che prevede la realizzazione dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento attraverso la realizzazione di una rete impiantistica integrata nell’ambito territoriale ottimale. Pertanto, si suggerisce di tenere in giusta considerazione tali indicazioni nelle scelte strategiche ai fini diun’efficiente ed efficace pianificazione regionale in tema di rifiuti.</p>
26	Capitaneria di Porto di Livorno	07 febbraio 2022_0047449	<p>Non si ravvisano osservazioni da formulare in merito ai documenti trasmessi significando che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in ambito portuale sono disciplinati da specifica normativa comunitaria e nazionale, secondo regolamenti di volta in volta approvati dall’Autorità di Sistema Portuale ovvero, laddove non presente dall’ Autorità marittima, di concerto con gli enti competenti.</p>
27	Comune di Casciana Terme Lari	07 febbraio 2022_0047847	<p>Sottoporre all’attenzione le problematiche emerse in più circostanze relativamente ai criteri localizzativi di cui all’allegato 4 del PRB vigente per il capoverso 3.5 “impianti di recupero o smaltimento di versi dai precedenti autorizzATI IN PROCEDURA ORDINARIA” sia per quanto riguarda gli escludenti (punto 14) che i penalizzanti.</p>
28	Comune di Livorno	07 febbraio 2022_0047989	<p>Il Nucleo di valutazione comunale per gli aspetti di competenza dell' Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile, dell'Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale e dell' Ufficio Pianificazione, Gestione Attuazione Strumentazione Urbanistica non evidenzia elementi di criticità e/o approfondimenti necessari da evidenziare per il RA. In relazione agli aspetti di competenza dell'Ufficio Bonifica e Sostenibilità Ambientale segnala che: in riferimento a quanto riportato a pag. 20 del Documento, si fa presente che con Decreto n°469 del 17.11.2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°302 del 21.12.2021, è stato ripermetrato il SIN di Livorno limitandolo alle sole aree a terra di proprietà ENI ed ENEL. In riferimento a quanto riportato a pag.21 del medesimo Documento, non risultano stanziare risorse in favore del SIN/SIR di Livorno. Si ritiene pertanto necessario procedere, in analogia con gli altri SIN/SIR perimetrati nella regione Toscana, a stipulare uno specifico Accordo di programma teso alla risoluzione della bonifica consortile della falda acquifera con l'esecuzione della 2° fase dello Studio Idrogeologico Generale (Studio Idrochimico) e la definizione del Progetto Preliminare. Allegato - Contributo tecnico dell' Ufficio Pianificazione, Gestione Attuazione Strumentazione Urbanistica del 24.01.2022</p>
29	Comune di Cavriglia	14 febbraio 2022_0056338	<p>Al fine di procedere ad un aggiornamento del Documento di Indirizzo delle Bonifiche Pubbliche, anche nella prospettiva di futuri finanziamenti si allega la scheda – dedicata ai Siti Orfani- relativa all'intervento “Bonifica della ex discarica RSU di Tegolaia nel Comune di Cavriglia accompagnata ad una nota sintetica descrittiva; Si ricorda, inoltre, la presenza nel Comune di Cavriglia del sito Discarica Loc. Forestello, da sottoporre a bonifica e da ricondurre a codice regionale SISBON AR007, su procedimento ante DM n. 471/99. La discarica Forestello è stata autorizzata nel 1989 per accogliere 70.000 mc di rifiuti solidi urbani ed è risultata operativa per circa un 1 anno. L'area risulta individuata, da parte del Regolamento Urbanistico vigente, fra i siti da bonificare, come da estratto cartografico allegato.</p>
			<p>A. Considerazioni generali</p> <p>A.1 Quale considerazione generale al Piano in materia di rifiuti, si rileva la necessità di individuare i flussi critici e i fabbisogni per una corretta gestione dei rifiuti su scala regionale; si chiede quindi che la documentazione presentata sia implementata in tal senso. L’espletamento del bando di manifestazione di interesse richiamato nel DP è sicuramente un primo passaggio importante per la definizione della proposta di Piano, il quale deve rappresentare preliminarmente le carenze impiantistiche del sistema di gestione attuale al fine di garantire, attraverso la sua strategia nella quale sono ricomprese anche le risultanze del bando sopra richiamato, il raggiungimento dell’autosufficienza nella gestione dei rifiuti, questo anche in riferimento al periodo transitorio.</p> <p>A.2 Quali considerazioni generali al Piano in materia di bonifiche, si evidenzia la necessità di individuare in modo chiaro azioni indirizzate verso gli elementi di criticità che riguardano, in primis, un miglioramento della conoscenza - sia sotto il profilo delle criticità che della tempistica - e del monitoraggio delle varie fasi dei procedimenti. Prima di attuare ogni altra azione di miglioramento, si ritiene prioritario perseguire l ’aggiornamento della banca dati regionale da utilizzare, anche ai fini dell’adeguamento dello strumento informativo SISBON. A valle delle suddette azioni, potranno essere opportunamente scelti degli indicatori di monitoraggio, quali quelli proposti a titolo esemplificativo da ARPAT e indirizzati alla verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti, alla definizione di obiettivi di diminuzione del numero e delle superfici interessate dai procedimenti, all’effettivo recupero delle aree contaminate regionali, nonché al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici.</p> <p>B. Strategia e obiettivi di Piano</p> <p>Si ritiene necessario che l'analisi del deficit di determinate tipologie di impianti (di recupero di materia o energetico o discarica), evidenziato nel DP, sia approfondita adeguatamente nel processo di formazione del Piano, per meglio orientare la pianificazione individuando i flussi, le necessità impiantistiche e le relative localizzazioni. Si evidenzia quanto segue in riferimento al par. 2.2 “Obiettivi generali del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche”.</p>

		<p>B.1 Negli obiettivi previsti dalla normativa viene richiamato l’obbligo della raccolta separata dei rifiuti tessili al 2025; si fa presente che il D.Lgs. 116/2020 ha modificato il D.Lgs. 152/2006 inserendo il comma 6 - quater all'art.205 che individua il 2022 come anno di avvio della raccolta differenziata del tessile (il riferimento al 2025 viene richiamato anche al par. 1.1 del DP e al par. 2 del Documento di avvio procedimento).</p> <p>B.2. In riferimento all 'obiettivo 3 “Più riciclo e recupero”, in particolare ai rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), per i quali sarà incentivata la demolizione selettiva almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso, al fine di concretizzare l'obiettivo finale dell'effettivo riciclo di materia, è opportuno che il Piano definisca anche azioni volte a identificare le filiere dove può essere attuato il riciclo della materia, per i rifiuti C&D, ad esempio, a valle della demolizione selettiva. a) Per quanto riguarda l’obiettivo del 55% del riciclo e della preparazione per il riutilizzo al 2025 sarebbe opportuno indicare sulla base di quali informazioni/dati sarà valutato il conseguimento di questo obiettivo ossia quali indicatori di monitoraggio saranno implementati.</p> <p>B.3 Vengono richiamati i Tavoli regionali dell’economia circolare, istituiti con la Legge Regionale n. 34/2020 (nel DP probabilmente per un refuso è indicata come L.R. n. 36/2020): si ritiene necessario che siano condivise le risultanze dei citati Tavoli (obiettivo 1, obiettivo 8) poiché tali esiti vengono indicati nel DP come elementi di base per la definizione della strategia di Piano.</p> <p>B.4 In riferimento all ’ obiettivo 4 , come già espresso sopra (A.1), si ritiene che le tempistiche dell’avviso pubblico esplorativo e delle successive fasi attuative potrebbero non offrire garanzie sufficienti nel periodo transitorio alla luce della situazione delineata nella D.G.R. n. 1017/20 21 e nel paragrafo 2.2; si chiede pertanto di esplicitare la specifica strategia di Piano per tale periodo.</p> <p>B.5 Sarebbe utile che il proponente delineasse le azioni per promuovere la correlazione con il mondo industriale, richiamata all ’obiettivo 5, per lo sviluppo di filiere diversificate e gli strumenti per la valutazione dell’applicazione.</p> <p>B.6 Si ritiene necessario che il proponente delinei le azioni per perseguire l’obiettivo della riduzione del conferimento in discarica, supportato da un’analisi critica del risultato derivante dall’attuazione del Piano vigente per il quale si registra la riduzione dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica dal 43% al 34%, ben lontano dall’obiettivo del 10%, che risulta confermato anche nel presente Piano.</p> <p>B.7 L 'obiettivo 7 “La chiusura del ciclo di trattamento dei rifiuti urbani”, non risulta chiaro nella sua formulazione, sia in termini di compiti affidati al Piano che in relazione ai target prestazionali definiti. Si chiede pertanto di chiarire meglio la sua declinazione in riferimento alle azioni che il Piano definirà per il suo conseguimento (riguardo ai target si veda il P.to L3)</p> <p>a) Si prende atto dell'esperienza dalla Regione Liguria (si veda anche P.to D.2c) riguardo a specifiche scelte impiantistiche per il conseguimento dell'obiettivo 7 e all'esito di studi preliminari ambientali e valutazioni condotte su opzioni alternative, quali la soluzione waste to chemicals (WTC) prefigurata. Tale soluzione pare presentare diversi vantaggi ambientali ed economici, fra cui il maggiore contributo in ottica di decarbonizzazione, la minore produzione di scorie da smaltire, minori consumi energetici ecc. (per gli approfondimenti si veda Tab. n. 14). Si suggerisce pertanto di svolgere approfondimenti in merito ai potenziali effetti ambientali ed aspetti economici di soluzioni “WTC” per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, anche in riferimento ad eventuali possibilità di integrazione di tali soluzioni nel Programma Nazionale di cui all’art. 198- bis del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>B.8 Nel Documento di avvio del procedimento, paragrafo “gestione rifiuti urbani residui” a pag. 27 dell’Allegato 2 “quadro conoscitivo”, viene riassunto il destino finale dei rifiuti urbani totali: si ritiene necessario che sia precisato se il recupero di materia al 47% sia da intendersi come recupero effettivo o se si riferisca a quanto avviato ad impianti di recupero.</p> <p>B.9 Si rappresenta quanto segnalato dalla capitaneria di Porto di Portoferraio (Tab. n. 3) che, avendo riscontrato con frequenza reati di deposito incontrollato di rifiuti nel proprio territorio di natura contravvenzionale (art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e art. 256 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006), chiede che sia svolta un’analisi valutativa relativa alla strategia e alle azioni di Piano in relazione ai temi dei depositi incontrollati di rifiuti e del loro ripristino.</p> <p>B.10 In riferimento all' obiettivo 9 “Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse”, fermi restando i principi di sostenibilità ambientale, sanitaria ed economica, si chiede di prevedere azioni specifiche al fine migliorare l’efficienza, soprattutto nella tempistica, delle attività di bonifica. In considerazione di programmi e degli accordi regionali che riguardano le aree ex minerarie e i SIN/SIR oltre che del vasto territorio interessato dalle anomalie geogeniche regionali, dalle aree dei SIN e di aree interessate da inquinamento diffuso, si ritiene che la problematica del fondo naturale/antropico dovrebbe essere affrontata nella pianificazione anche per l’individuazione di strumenti idonei alla gestione di tali aree.</p> <p>a) Si ritiene opportuno che il Piano preveda e spieghi l’ordine di priorità, determinato sulla base di criteri condivisi di valutazione del rischio ambientale, degli interventi di bonifica nei siti di competenza pubblica (in particolare dei “siti orfani”) e delle aree a inquinamento diffuso, anche per la programmazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi.</p> <p>b) In relazione alla “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”, si chiede di richiamare e analizzare le criticità gestionali e di implementazione della stessa, individuando quindi le azioni pianificate nel breve termine per superarle .</p> <p>c) Si chiede di valutare nel merito gli elementi propositivi segnalati dal Settore Miniere e autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche, che potrebbero essere utili ad implementare il nuovo PRB, tra cui ad esempio: promuovere una gestione unitaria dei procedimenti di bonifica di competenza comunale, definire una procedura operativa a scala regionale per la dismissione dei serbatoi interrati, definire procedure operative e amministrative per la risoluzione delle criticità ambientali e territoriali relative alla presenza di vecchie discariche ante-norma (Si veda in proposito Tab. n. 13, P.to B per completezza ed approfondimenti)</p>
--	--	---

d) Si ritiene utile che il Piano fornisca indirizzi per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di bonifica, qualora essi interessino direttamente il patrimonio culturale (oppure presentino prossimità o relazioni di natura percettiva con esso), paesaggistico e le valenze di natura ambientale/naturale. Tali indirizzi dovranno avere la finalità di portare all’attenzione dei soggetti attuatori la necessità di uno sviluppo progettuale e di una attuazione delle trasformazioni che siano coerenti con i valori propri degli specifici contesti.

e) Considerate le necessità di riqualificazione ambientale di molte aree pubbliche e private potenzialmente contaminate o contaminate, il Piano potrebbe individuare strumenti/azioni per incentivarne la bonifica e la riqualificazione contribuendo così anche alla riduzione di consumo di suolo. A titolo di esempio, si potrebbero prevedere semplificazioni a livello normativo per coordinare le procedure di bonifica e rigenerazione urbanistica, individuare meccanismi di incentivazione per la bonifica da parte dei vari soggetti obbligati/interessati.

C . Allegato 4 PRB: revisione criteri localizzativi

Il Piano definisce, tra gli altri, i Criteri territoriali, ambientali e paesaggistici per l’individuazione, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. Il PRB vigente contiene, in specifico allegato, i criteri localizzativi per gli impianti (escludenti, penalizzanti, preferenziali), che il nuovo Piano prevede di rivedere e aggiornare.

C.1 Si sottolinea che la revisione dei criteri localizzativi è una attività necessaria e riveste particolare rilevanza nell'ambito delle valutazioni ambientali, sia per gli aspetti di conformazione al PPR (si veda in proposito il punto D.2.c) che per gli aspetti di coerenza con altri piani settoriali che contengono specifiche discipline per la tutela delle risorse.

- a) Per quanto sopra i nuovi criteri ridefiniti a valle del processo di revisione, potrebbero essere meglio affrontati e approfonditi in una specifica disciplina organica del Piano che possa meglio declinare i criteri stessi anche in relazione ad aspetti specifici.
- b) Considerata la complessità e trasversalità delle molteplici discipline settoriali interessate (attività estrattive, qualità dell’aria, difesa del suolo, gestione delle risorse idriche, attività agricola e forestale, attività dei distretti e dei poli industriali..) e le specifiche competenze attribuite a soggetti diversi, è auspicabile che la revisione e ri-definizione dei criteri avvenga con il coordinamento e confronto dei settori regionali ed enti coinvolti e competenti a vario titolo a rilasciare pareri e atti autorizzatori, a valle del Piano, per le nuove localizzazionipotenziamenti- dismissioni degli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti.

c) Anche considerato che si possa produrre un effetto potenzialmente significativo sul patrimonio culturale come conseguenza dell'implementazione impiantistica e delle reti di distribuzione connessa all'economia circolare, con riferimento ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati in futuro, per la verifica di conformità al PIT/PPR, si ritiene necessario inserire apposita previsione sul patrimonio culturale nella valutazione dei criteri penalizzanti e/o escludenti e che il RA dia approfonditamente conto delle modalità con cui vengono individuati i suddetti criteri, anche nell’ottica della salvaguardia del patrimonio culturale. Si richiama in proposito, quale analogo riferimento per gli impianti da FER, l’allegato 1a al PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.

C.2 In riferimento alla definizione dei criteri localizzativi di siti idonei al conferimento, allo stoccaggio o all’installazione di impianti di trasformazione o di recupero dei rifiuti, si evidenzia l'opportunità di tener conto delle attività estrattive in essere e dei siti dove queste potrebbero essere autorizzate nel futuro, anche al fine di orientarne il progetto di ripristino delle cave e la relativa destinazione urbanistica finale. Si ricorda però che, qualora il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva fosse effettuato con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del medesimo decreto, tale intervento ricadrebbe nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.

C.3 Si rappresenta che la pericolosità idraulica e geomorfologica (la pericolosità idrogeologica le comprende entrambe) non è una “certificazione” dello stato fisico dell’area ai rispettivi fenomeni di dissesto (alluvioni e frane) ma una previsione di scenari basati sul concetto della probabilità che un evento di riferimento possa manifestarsi con una certa frequenza. I piani di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) e di gestione del rischio di alluvione (PGRA) delimitano e classificano il territorio in base alla pericolosità geomorfologica e idraulica e ai relativi rischi, ovvero all’entità del danno potenziale associato all’evento dello scenario di riferimento, prevedendo inoltre l’adozione di misure di prevenzione di tipo strutturale e non strutturale. Per gli impianti di trattamento rifiuti già operativi o che saranno realizzati/ampliati in futuro, o per i quali sarà prevista una riconversione, si chiede di considerare i rischi connessi riguardo a tali pericolosità (idrauliche, geologiche sismiche) in relazione ai criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali (in merito si veda anche parte D2.e).

C.4 Ai fini di assicurare la piena coerenza interna del Piano, ovvero al fine di non vanificare - con criteri eccessivamente ed inutilmente restrittivi - gli obiettivi di economia circolare, recupero dei rifiuti, realizzazione di impianti in area a destinazione produttiva, si raccomanda quanto segue con riferimento all'aggiornamento dei criteri localizzativi:

- a) eliminare dal Piano i criteri già previsti dalla vigente normativa al fine di evitare duplicazioni e parziali difformità (ad esempio con riferimento alle discariche; agli autodemolitori; nonché alla aree di salvaguardia dei pozzi ex art.94 del d152/2006). Si raccomanda per tali casi di operare semplicemente, nel piano, un rinvio ai criteri già previsti in norma;
- b) definizione univoca di cosa si intenda per “impianto” (tutto ciò che è all'interno della recinzione; oppure le aree in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti; oppure ...); e per “nuovo” impianto;
- c) ridefinire la procedura nella quale devono essere valutati i criteri con riferimento ai rifiuti urbani (paragrafo 2);
- d) definire in maniera chiara ed inequivocabile quali siano gli insediamenti residenziali da cui calcolare le distanze dall'impianto previste da alcuni criteri

e) definire in maniera chiara ed inequivocabile da quale punto dell'impianto devono essere misurate le distanze dagli insediamenti residenziali;

f) aggiornare i riferimenti normativi;

g) rimodulare espressioni non chiare quali le “invarianti strutturali a valenza ambientale”, “se interferenti”;

h) rimodulare i criteri riferiti alla presenza di un sito di bonifica;

i) rimodulare i criteri contenenti distanze da centri abitati;

l) chiarire se “coni visivi panoramici la cui immagine è storicizzata”, sono quelli perimetrati sul SIT regionale con riferimento agli impianti fotovoltaici;

m) chiarire cosa si intende con “interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche”;

n) chiarire cosa si intende con “Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati”;

o) chiarire cosa si intende con “Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza”;

p) chiarire se i criteri si applicano o meno anche agli impianti che operano campagne mobili di recupero di rifiuti;

q) chiarire il riferimento normativo alla definizione “centro abitato”;

r) definire al meglio: “colture di pregio e seminativi in terre irrigue”; “aree in frana o soggette a movimenti gravitativi”; “aree carsiche comprensive di grotte e doline”.

A livello generale si raccomanda: - di ricondurre i criteri localizzativi nell'alveo di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti: ovvero criteri in base ai quali le province, nel PTC, perimetrano le aree non idonee alla realizzazione degli impianti. Nelle more di tale perimetrazione, i criteri sono da considerare esclusivamente come elementi di valutazione nell'ambito delle procedure di valutazione e di autorizzazione; - di introdurre eccezioni al carattere escludente di alcuni criteri, nel caso in cui l'impianto venga previsto in area industriale esistente o in area a destinazione produttiva; - per i termini utilizzati nei criteri, specificare il riferimento ad una norma ad una definizione di Piano e Linee guida oppure introdurre una specifica definizione nell'Allegato 4.

D. Analisi di coerenza e rapporto con altri Piani e Programmi

D.1 Sul piano metodologico si sottolinea che il supporto di matrici per l'analisi di coerenza deve intendersi come strumento di sintesi a valle di una analisi testuale e critica che dia spiegazione e motivazione ai contenuti della sintesi matriciale.

D.2 Si ritiene necessario integrare il quadro programmatico e di pianificazione vigente ed estendere le verifiche di coerenza esterna in riferimento ai seguenti P/P.

- a) In primis si segnala che in data 6 dicembre 2021 è stata avviata la fase preliminare di VAS del Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti (PNGR) che fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le regioni devo attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Il PRB dovrà tendere al perseguimento degli obiettivi nazionali fissati attraverso una programmazione di breve (2025) e medio periodo (2030). Pertanto si ritiene opportuno che lo stesso tenga conto degli obiettivi generali, dei criteri e delle linee strategiche indicate nel PNGR con specifico riferimento alla programmazione di breve e medio periodo e non solo di lungo periodo (si veda Punto L . Monitoraggio)
- b) P rogramma regionale di sviluppo (Prs) 2021-2025: la verifica potrà essere svolta se sarà approvato con tempistiche compatibili con quelle di adozione e approvazione del PRB.
- c) Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021 – 2026 della Regione Liguria: prendendo a riferimento gli elementi propositivi e di sinergia rappresentati dalla Regione Liguria, rispetto a linee d'indirizzo dei rispettivi Piani regionali, alla collaborazione e scambio informativo anche connesso alle valutazioni ambientali in itinere, fra cui la disponibilità di acquisire studi ambientali già svolti in relazione a specifiche linee impiantistiche (P.to B. 7 a), si rimanda al proponente le valutazioni di merito per gli aspetti di competenza trattati in tale contributo tecnico (Tabella, n. 14). Si richiamano a tal fine le conclusioni ivi riportate che rimarcano l'interesse a scambi informativi su tematiche comuni ed evidenziano aspetti, in questa fase di aggiornamento dei rispettivi piani, per i quali potrebbero essere valorizzate iniziative simili: - approfondimenti di maggior dettaglio circa i flussi di rifiuti speciali tra Liguria e Toscana; - possibilità di avviare approfondimenti o sinergie nella gestione dei rifiuti prodotti da nave nei Porti di Carrara e La Spezia, entrambi ricadenti nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, anche alla luce della incrementata capacità operativa degli impianti portuali dell’area ligure.
- d) Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR): La conformazione al PIT-PPR dovrà essere oggetto di uno specifico approfondimento nel RA in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e riguardare in modo particolare tutte le parti del Piano che hanno, anche potenzialmente, effetti territoriali e paesaggistici. L’allegato al Piano che conterrà i criteri localizzativi sembra rappresentare il documento di riferimento per lo svolgimento della verifica di conformazione al PPR. Il Piano dovrà tener conto degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PIT- PPR e risultare conforme alla disciplina del PIT-PPR, si rimanda integralmente all’art. 4 del Capo I e agli artt. del Capo II – V della citata Disciplina di Piano.
- e) Pianificazione di livello distrettuale in materia di pericolosità e rischio idraulico, rischio geomorfologico e gestione delle acque: tale pianificazione, nei suoi aspetti disciplinari riveste particolare importanza anche per la definizione e disciplina dei criteri localizzativi (si veda P.to C3). Si ritiene quindi opportuno effettuare l’analisi di coerenza esterna con i piani elaborati dalle Autorità di Bacino Distrettuale competenti.
- f) Piano di Tutela delle Acque ed i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti interessati, in quanto forniscono obiettivi e misure per il raggiungimento di obiettivi di qualità dei diversi corpi idrici presenti nel comprensorio.

- g) Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi in ambito portuale, con particolare attenzione ai porti che sono la sede di Autorità di Sistema Portuale.
- h) Piano regionale di tutela dell'amianto: il piano è stato escluso da VAS con prescrizioni (Determina 11/AC/2020 del 30.11.2020), in quanto veniva rinviata al PRB la definizione dei criteri localizzativi per l’individuazione dei siti idonei al conferimento e smaltimento di questa categoria di rifiuti. Occorrerà quindi evidenziare le azioni sinergiche intraprese in raccordo con tale piano e il percorso finalizzato a individuare possibili soluzioni alla carenza di impianti per lo smaltimento di amianto.
- i) Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), in riferimento al quadro della programmazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale previste nel piano.
- l) Si ritiene opportuno fornire uno specifico focus relativo ai rapporti tra il PRB con la pianificazione d'ambito. In merito si fa presente che la descrizione degli ATO (DP pag. 6) non tiene conto che i Comuni della Val di Cornia, compreso Piombino, sono inseriti, pur essendo localizzati in provincia di Livorno, nell'ATO Toscana Sud.
- m) Pianificazione in materia di parchi ed aree protette, con la quale si dovrà soprattutto verificare la coerenza dei criteri localizzativi.
- n) Si ritiene necessario che il piano per la parte Bonifiche proceda ad una ricognizione degli atti di pianificazione approvati da alcune Province toscane, con riferimento anche ai contenuti operativi in essi previsti, per la gestione di procedure non normate, ed ai piani operativi di censimento. Allo stato attuale infatti, come evidenziato dal Settore competente in materia (Tab. n. 13), i piani provinciali per la parte riguardante le bonifiche risulterebbero ancora vigenti.

E. Quadro conoscitivo – dati

E.1 Con riferimento al par. 3.6.2 “Contesto ambientale di riferimento e aree di rilevanza ambientale – Le matrici ambientali”, si osserva che viene assunto come riferimento l’Annuario dei dati ambientali di ARPAT; si ritiene opportuno che tali dati, opportunamente integrati con ulteriori dati necessari alla descrizione del contesto del Piano in oggetto, siano analizzati e circostanziati nel RA in riferimento alle azioni del Piano.

E.2 In merito al contesto ambientale, si raccomanda, nel RA, di approfondire e finalizzare le informazioni sugli aspetti effettivamente relativi all’ambito di intervento ed alle misure del PRB, compiendo una “lettura critica” del quadro conoscitivo ambientale e riferendosi agli aspetti ambientali effettivamente interessati dal Piano.

E.3 Si consiglia, per tutte le matrici, di prendere a riferimento tutti dati fino a quelli più recenti al momento della predisposizione del Piano e del RA, esplicitandone la rappresentatività ed esponendoli, se possibile, in modo omogeneo.

E.4 Come osservazione generale, visto che nel DP alcuni dati sono riportati senza citare la fonte (ad esempio le emissioni climalteranti), si fa presente che è opportuno che nel RA sia citata la fonte dei dati che saranno riportati e gli anni di riferimento. A tal proposito si ricorda che i dati ambientali detenuti da ARPAT sono disponibili nelle varie pubblicazioni e banche dati presenti sul sito internet dell’Agenzia.

E.5 Rifiuti

- a) Si evidenzia che, al fine di implementare il quadro delle conoscenze sulla base del quale verificare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di piano, particolare rilevanza potrebbero assumere i dati relativi non solo alle quantità di rifiuti potenzialmente impiegabili nel settore delle costruzioni inviati a recupero ma anche i quantitativi effettivamente riutilizzati, per valutare, in sinergia con il piano regionale cave, in quale misura percentuale i materiali riciclati concorrano concretamente alla riduzione del fabbisogno di risorse minerarie di nuova estrazione.
- b) Si segnala che nel secondo punto elenco (pag.15), là dove si parla della produzione pro-capite dei rifiuti, andrebbe inserita una nota, in analogia a quanto fatto nel Documento di avvio del procedimento (pag. 22), che descriva come viene calcolato il valore della produzione, al fine di dare una chiara interpretazione al dato di 593 kg/abitante.

E.6 Bonifiche e siti inquinati

- a) Si chiede di esplicitare le banche dati da cui sono state tratte le informazioni e i dati riportati nel quadro conoscitivo al Capitolo 2. Considerata una certa incertezza dei dati presentati e la necessità di rendere omogenea la terminologia di riferimento delle fasi del procedimento di bonifica in accordo con le indicazioni nazionali, si chiede di prendere a riferimento quanto segnalato da ARPAT, che fornisce riferimenti riguardo allo stato dei procedimenti e le superfici ed ha condotto una revisione puntuale di tutti i dati (Tab. n. 15, A – Bonifica dei siti contaminati, Parti da 1 a 5). Le informazioni fornite, secondo quanto precisato dall'Agenzia, potranno rappresentare la base per condurre una stima più precisa delle previsioni di Piano.
- b) Allo stesso modo si chiede di approfondire e prendere a riferimento i dati e le ulteriori informazioni fornite da ARPAT in riferimento alle seguenti tematiche: Bonifiche dei siti ex minerari, Aree con inquinamento diffuso, I siti di interesse nazionale (SIN) e le aree ex SIN di competenza regionale SIR (Tab. n. 15 lett. B, C, D)
- 17.11.2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°302 del 21.12.2021, è stato ripermetrato il SIN di Livorno limitandolo alle sole aree a terra di proprietà ENI ed ENEL. Rileva inoltre che non risultano stanziare risorse in favore del SIN/SIR di Livorno (DP pag. 21). S'invita pertanto il proponente in analogia con gli altri SIN/SIR perimetrati. a considerare la richiesta avanzata dal Comune stesso circa la stipula dell'accordo di programma teso alla risoluzione della bonifica consortile della falda acquifera.

E.7 Aria

- a) emissioni climalteranti ed emissioni in atmosfera: il riferimento all'IRSE il cui ultimo aggiornamento risale al 2010 è poco attendibile per la costruzione del quadro conoscitivo ambientale del Piano. Le stime fornite al 2017 (contenute nell'IRSE 2010) andrebbero verificate sulla base di dati più aggiornati considerato il mutato quadro socio-economico-ambientale. <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2021/191-21/aggiornatolinventario-regionale-delle-sorgenti-di-emissione-in-atmosfera-della-toscana>

30	NURV	11 febbraio 2022_0056166	<p>b) emissioni odorigene: la tematica non risulta trattata, visto l’ambito di azione del Piano è necessario che tale argomento sia affrontato adeguatamente nel Piano e nel RA, sia nell’analisi i contesto ambientale sia nella valutazione degli impatti.</p> <p>c) Allo stesso modo ci si attende una trattazione su inquinamento acustico ed elettromagnetico, sia per il quadro conoscitivo che per la valutazione degli impatti.</p> <p>E.8 Acqua (acque superficiali, acque sotterranee, acque marino costiere)</p> <p>a) In generale si rileva la necessità di specificare la fonte documentale da dove sono estratte le sintetiche considerazioni anziché il generico richiamo alla rete di monitoraggio esistente senza ulteriori specifiche; questo vale anche in riferimento al Servizio Idrico Integrato (indicatori dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione).</p> <p>b) Al fine di utilizzare dati corretti e adeguatamente aggiornati si chiede si far riferimento a quanto evidenziato da ARPAT in merito alla classificazione delle acque, corpi idrici superficiali e sotterranei (Tab. n. 15 Osservazioni di metodo, Parte A.2).</p> <p>c) E’ opportuno approfondire il tema dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee, per quanto riferibile al Piano in esame.</p> <p>d) In merito alla matrice acqua, ai fini della valutazione degli effetti del Piano, è opportuno considerare non solo le informazioni relative allo stato ambientale dei corpi idrici ma anche agli obiettivi ambientali degli stessi così come individuati dall’Autorità competente nei rispettivi Piani di settore (Punto D lett. e- f).</p> <p>E.9 Suolo (uso del suolo, artificializzazione dei suoli, dati di sintesi su pericolosità idraulica);</p> <p>a) Si evidenzia che non è riportata la fonte dei dati ma, per i medesimi, viene fatto un generico rimando a “dati e elaborazioni RT”, anche in questo caso andrebbe specificata la fonte documentale.</p> <p>b) Per i dati di natura idraulica (ed eventualmente geomorfologica) sarebbe corretto riferirsi alle pianificazioni di bacino distrettuale.</p> <p>c) In merito i dissesti di versante, non è citata la fonte del dato (sintesi dai PAI, ISPRA?); è necessario fare riferimento alle fonti dei dati (PAI, PGRA) aggiornando le relative sintesi e richiamando le previsioni normative pertinenti per il piano in esame.</p> <p>d) Oltre all’analisi dell’uso e del consumo del suolo sarebbe opportuna anche l’analisi della qualità dei suoli relativamente ai fenomeni di degrado del suolo (perdita di produttività, erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di biodiversità, desertificazione, contaminazione).</p> <p>e) Si evidenzia che mancano i riferimenti al documento che analizza i fenomeni di erosione in base ai quali lo stesso ne classifica il territorio.</p> <p>f) Si chiede di chiarire cosa s'intenda per “l’erosione è legata a fattori stabili nel tempo” (paragrafo 3.6); certamente i fenomeni erosivi sono connessi alle diverse pratiche di conduzione dell’agricoltura (uno tra tutte quelle che utilizzano la tecnica a girapoggio o a rittochino), ma essi si manifestano anche in zone non agricole e sono controllati anche da altri fattori, primo tra tutti il regime pluviometrico che sembra essere significativamente modificato dai recenti cambiamenti climatici.</p> <p>E.10 Patrimonio culturale e paesaggio</p> <p>a) Nei documenti di piano che fanno riferimento alla legislazione internazionale e nazionale, si chiede di citare la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20.10.2000 e il D.Lgs 42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con riferimento alle tutele previste dal Titolo II nei confronti del patrimonio archeologico, ovvero quelle relative ai beni paesaggistici parte III;</p> <p>b) Per la costruzione di un adeguato quadro conoscitivo del territorio regionale circoscritto alle scelte operate, anche considerando che il Piano è quadro di riferimento per nuovi interventi e opere impiantistiche, occorrerà riferirsi agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142 comma 1 del Codice, ulteriori contesti individuati ai sensi dell’art. 134 del Codice. Nell’ambito dei contesti territoriali oggetto di intervento dovranno altresì essere individuati i beni del patrimonio culturale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/04.</p> <p>c) Per la predisposizione di eventuali elaborati cartografici per l’individuazione georeferenziata dei beni culturali e paesaggistici, in correlazione alle scelte di Piano operate, si chiede di far riferimento ai dati del complesso patrimonio culturale e paesaggistico regionale, si segnalano a tal fine quale riferimento i seguenti link: -https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-pianopaesaggistico - http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html -http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html;</p> <p>d) Si chiede d'implementare i paragrafi “Le aree di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e culturale” (pag. 50 e ssg) e “I beni paesaggistici formalmente riconosciuti” (pag. 53 e ssg) con la declinazione, estesa ad ogni documento di piano e del rapporto ambientale, degli obiettivi, delle direttive, delle prescrizioni e delle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8B del PIT-PPR, delle schede di vincolo art. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, delle quattro invarianti, degli elaborati di livello d’ambito (cartografia e 20 schede d’ambito), delle 11 schede dei sistemi costieri e di altre previsioni contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR.</p>
<p>F. Quadro conoscitivo - Analisi critica per la componente rifiuti</p> <p>Gli esiti, i risultati e l'analisi critica del monitoraggio del ciclo di pianificazione attuale (D.G.R. n. 1017 del 4/10/2021) devono costituire, per le scelte da operarsi in fase di predisposizione del nuovo ciclo pianificatorio, parte integrante delle analisi di quadro conoscitivo infatti, ai sensi dell'art.29 comma 6 della l.r. 10/10 “Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.” In merito al monitoraggio del PRB vigente si rappresenta che nel parere motivato espresso dal NURV (Determinazione n.5 del 16.06.2014) sul PRB approvato nel 2014 erano state fatte specifiche richieste in ordine al sistema di monitoraggio VAS e di Piano. Nella Dichiarazione di Sintesi, parte integrante del PRB vigente, viene indicato che:</p>			

		<p>“Il monitoraggio del Piano potrà integrare e completarsi con il sistema informativo regionale. Questo consentirà di avere a disposizione: 1. indicatori di contesto,(...), 2. indicatori di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PRB (...). Per quanto attiene agli indicatori di risultato del PRB essi daranno conto dei risultati derivanti dagli interventi realizzati in attuazione del Piano e dello stato di avanzamento in relazione alle varie fasi in cui si articolano gli interventi. Queste ultime tipologie di indicatori saranno esplicitati nel “Documento di monitoraggio e valutazione annuale” del Piano al fine di definire l’avanzamento dell’attuazione delle politiche regionali sui rifiuti.”;</p> <p>viene inoltre indicato che:</p> <p>“Come richiesto dal NURV per i più importanti indicatori di risultato sarà inoltre indicata, nella stesura finale del PRB, una calendarizzazione dei risultati attesi per alcuni anni intermedi (ad esempio per il 2016 e il 2018) come risultato dell’attuazione delle politiche sui rifiuti.”</p> <p>ed in ultimo:</p> <p>“Si concorda infine sulla necessità di meglio esplicitare dove, all’interno dell’ampia documentazione costituente il piano, sono riportati i valori degli indicatori dello stato attuale e del valore obiettivo, premettendo che il format utilizzato nelle diverse tabelle in cui sono riportati gli obiettivi del PRB consente di ricostruire in maniera univoca il loro valore.”</p> <p>A riscontro di quanto indicato nella Dichiarazione di Sintesi e sopra riportato, il PRB vigente contiene uno specifico allegato (ALLEGATO A – QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI DEL PRB), parte integrante del documento “Obiettivi e linee di intervento Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA“, che riporta una tabella di sintesi degli obiettivi generali, obiettivi specifici, linee di intervento, azioni, indicatori e valore obiettivo (al 2020).</p> <p>Anche in tale documento viene richiamata l'importanza del monitoraggio “E’ essenziale che a fianco della realizzazione delle azioni venga attivato un monitoraggio continuo del conseguimento degli obiettivi.(...) Per questo il Piano stabilisce di realizzare, in coordinamento con gli enti competenti del settore, verifiche annuali che saranno oggetto di analisi e valutazione nelle sedi opportune; tra queste, anche l’Osservatorio regionale sui servizi pubblici locali.” (pag. 96), e ancora “Ai sensi della normativa regionale vigente, con cadenza annuale, verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti” (pag.97). In particolare le attività di monitoraggio sono declinate nel capitolo 3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE, paragrafo 3.5 MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO.</p> <p>F.1 Premesso quanto sopra, ritenendo che l'analisi critica dei risultati del piano vigente sia un elemento conoscitivo di estrema importanza per la definizione delle strategie del nuovo Piano al fine di: • valorizzare – e magari riconfermare - le scelte del Piano vigente che hanno portato al conseguimento di determinati obiettivi; • rivedere quelle strategie non più attuali che, anche per il mutato quadro pianificatorio e normativo di livello europeo e nazionale, richiedono scelte diverse e/o più incisive per il raggiungimento di obiettivi nuovi e/o più ambiziosi; si chiede di inserire nel RA una analisi critica sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal vigente Piano sulla base degli indicatori riportati nell' ALLEGATO A – QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI DEL PRB sopra richiamato, con particolare riferimento ai valori degli indicatori riportati nella colonna “valori obiettivo” che sono direttamente correlati agli obiettivi specifici del PRB vigente.</p> <p>F.2 Rilevato inoltre che anche il Piano in formazione prevede la definizione di criteri localizzativi per la nuova impiantistica connessa al ciclo di gestione dei rifiuti, si ritiene utile includere nelle valutazioni di quadro conoscitivo del RA una analisi critica circa l'applicazione di tali criteri nel corso degli ultimi anni in termini di efficacia ed efficienza sia per il conseguimento degli obiettivi più generali di tutela ambientale che per il conseguimento degli obiettivi di dotazione impiantistica del PRB vigente.</p> <p>F.3 In merito alla classificazione dei rifiuti, si evidenzia (DP pag. 18) che “l’incenerimento di rifiuti speciali totali è passato da 246 mila tonnellate nel 2010 a 231 mila tonnellate nel 2018 e comprende quota parte dei rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca e combustibile derivato da rifiuti)”. La classificazione di tali rifiuti come speciali, seppur coerente con l’art. 184, comma 3 lett. g) del D.lgs. 152/06, deve essere considerata alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 11/11/2021 relativa alla causa C - 315/20), che conferma il regime giuridico di "urbani" per i rifiuti provenienti dai TMB e che, come tali, devono sottostare al principio di prossimità anche se sottoposti a trattamento meccanico con cambio di codice EER. A tal proposito si evidenzia che anche il Rapporto Rifiuti Urbani - Ed. 2020 - di ISPRA, nell’analisi dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani include anche i rifiuti identificati con i codici 191212, 191210, 190501, 190503 e 190599 che, seppur classificati come speciali sono di origine urbana. Tale scelta è giustificata dal disposto dell’art. 182 - bis del d.lgs. n.152/2006 che prevede la realizzazione dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento attraverso la realizzazione di una rete impiantistica integrata nell’ambito territoriale ottimale. Pertanto, si suggerisce di tenere in giusta considerazione tali indicazioni nelle scelte strategiche ai fini di un’efficiente ed efficace pianificazione regionale in tema di rifiuti.</p>
		<p>G. Obiettivi ambientali e di sostenibilità</p> <p>G.1 Rilevato che viene fatto riferimento al 7° Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, si ritiene opportuno richiamare nel RA anche il nuovo Programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 2021-2027. Tale programma perseguirà il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione e dalle politiche in materia di ambiente e clima e da quelle pertinenti in materia di energia e, in particolare, degli obiettivi del Green Deal europeo. Svolgerà inoltre un ruolo cruciale nel sostenere la realizzazione degli obiettivi della Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, del nuovo Piano di azione per l’economia circolare, della nuova Strategia dell'UE d i adattamento ai cambiamenti climatici e della Strategia “ Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa” che faciliterà, quest’ultima, la transizione verso un’economia efficiente dal punto di vista energetico.</p>

G.2 Nella tabella di correlazione tra riferimenti europei e Piano sarebbe opportuno meglio declinare anche il rapporto tra il Piano e il PNRR con particolare riferimento all'applicazione del principio DNSH che viene citato tra i riferimenti per il Piano nella parte testuale ma di cui non si ritrovano elementi nella tabella di sintesi. Anche per quanto concerne i 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (Sdgs), che vengono richiamati nel testo come di riferimento per il Piano, non si ritrova nella tabella di sintesi una correlazione con il Piano. La valutazione di correlazione tra obiettivi di livello europeo e il Piano è svolta attraverso una simbologia di sintesi che non chiarisce in modo efficace quali riferimenti e obiettivi europei siano stati presi a riferimento dal Piano e soprattutto in che modo: si chiede quindi di esplicitare e motivare in una parte testuale l e “sinergie” o l’ “assenza di contributo” indicati in tabella.

G.3 Per quanto riguarda il contesto regionale viene fatto riferimento al PAER, vengono correlati gli obiettivi del PAER e quelli di Piano (DP tabella pag. 70-71) ma non viene richiamata la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Si chiede pertanto di indicare la correlazione e integrazione del piano con gli obiettivi assunti all'interno della strategia regionale definita in coerenza con quella nazionale. **G.4** Per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da prendere a riferimento nella costruzione del Piano e del RA, si chiede di considerare le varie strategie europee più recenti pertinenti al Piano, seguite al Green Deal, fra cui quelle segnalate da ARPAT (Tab. n. 15 Osservazioni generali di metodo, Parte B)

H. Valutazione degli effetti

In riferimento al paragrafo 3.6 che attiene alla valutazione degli effetti ambientali si evidenzia quanto segue.

H.1 Sul piano metodologico l'analisi matriciale è da ritenersi solo come rappresentazione di sintesi di una analisi testuale che dia motivazione ed esplicitazione ai livelli di valutazione riportati nella matrice. Si evidenziano i seguenti requisiti per la valutazione degli effetti attesi: • dovrà essere svolta al livello delle azioni di Piano e non solo degli obiettivi; • il livello di valutazione classificato come “effetti incerti”, se utilizzato, dovrà essere accompagnato da specifiche misure di mitigazione e/o compensazione tali da indirizzare l'attuazione verso una compatibilità ambientale di segno positivo; • le azioni a cui sono correlati effetti incerti dovranno quindi essere oggetto di specifico monitoraggio dei risultati; • gli eventuali effetti ambientali negativi dovranno essere attentamente analizzati ed individuate le misure necessarie finalizzate a non arrecare danno all'ambiente.

H.2 Per quanto riguarda la conformazione al PPR ed in generale la valutazione degli effetti territoriali del Piano che ha natura di atto di governo del territorio, considerato che come indicato (DP pag. 73) il Piano non prevede specifiche ipotesi localizzative degli interventi, ma conterrà uno specifico elaborato di criteri per le future localizzazioni, si chiede di condurre specifica valutazione e analisi della sostenibilità, dell'efficacia e dell'efficienza di tali criteri che definiranno il quadro disciplinare per le scelte localizzative.

H.3 Suolo Si sottolinea che la non interferenza con la componente suolo (DP pag. 73) potrebbe essere affermata solo se il Piano non si configurasse come quadro di riferimento per nuovi interventi o opere impiantistiche. Tale aspetto, anche alla luce del bando indicato all'obiettivo 4 e alla necessità di definire criteri localizzativi per l’impiantistica, non sembrerebbe potersi confermare. Le medesime considerazioni valgono per le componenti popolazione, patrimonio culturale, paesaggio e beni materiali anche considerando che il Piano si configura come atto di governo del territorio a cui sono associati effetti, ovviamente, di natura territoriale. La definizione dei criteri localizzativi o una eventuale disciplina organica e più ampia che li contenga avrà sicuramente effetti sulle componenti sopra richiamate che pertanto, oltre ad essere inserite nell’analisi di quadro conoscitivo dovranno essere inserite nella valutazione in quanto sono sicuramente attesi effetti e sinergie del PRB con tali aspetti ambientali.

a) Si ritiene opportuno che per la matrice suolo sia considerata non solo la componente specifica consumo di suolo ma anche il recupero di suolo in termini di suolo bonificato (ad esempio in termini di superfici bonificate o escluse da bonifica sul totale delle superfici interessate da procedimenti di bonifica).

H.4 Rifiuti

a) La chiara e ben strutturata analisi swot (pag. 24-25 del DP) riferita alle “performance” del ciclo di pianificazione vigente e più in generale all'ambito di intervento del PRB, rappresenta un elemento di partenza importante da cui dovrebbero svilupparsi, almeno sul piano delle scelte e degli orientamenti pianificatori, le valutazioni del nuovo ciclo. In particolare nell'ambito della valutazione si dovrebbe mettere in evidenza come il nuovo Piano: • dà continuità ai punti di forza individuati; • affronta i punti di debolezza ai fini del loro superamento; • sfrutta le opportunità ai fini del perseguimento dei propri obiettivi; • gestisce i rischi sia in termini di scelte operative/gestionali che in termini di misure di prevenzione e monitoraggio.

b) In relazione all'analisi swot si ritiene opportuno inoltre che : • tra i punti di debolezza venga inserita la necessità di adeguamento della terminologia regionale alla terminologia nazionale e la criticità di aggiornamento della “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” che già ora gravano sulla disponibilità di un quadro conoscitivo approfondito (la cui risoluzione è già prevista negli obiettivi individuati nel monitoraggio del Piano); • tra i punti di opportunità, il tema “amianto” venga mantenuto separato dal tema “siti interessati da procedimento di bonifica”; • tra i punti di rischio, venga fatto riferimento alla complessità di individuazione/gestione/risoluzione dei siti orfani di competenza pubblica per cui i procedimenti risultano fermarsi e non concludersi e si utilizzi la terminologia “nuovi siti interessati da procedimento di bonifica” (al posto di “nuovi siti contaminati non censiti da bonificare” per evitare i fraintendimenti sopra descritti).

c) Nel quadro normativo si richiama la modifica sulla classificazione dei rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs.116/2020 si ritiene necessario che il proponente sviluppi analisi specifiche per valutare l’impatto che avranno sulla pianificazione.

d) Per quanto attiene il sistema impiantistico al 2019 (DP pag.16), si ritiene che non sia sufficiente, per una corretta valutazione, ragionare solo in termini di capacità di trattamento; è bensì necessario che vengano forniti anche gli elementi che permettano di valutare l’efficienza del trattamento.

e) In relazione alle fasi di gestione dei rifiuti si chiede di individuare criteri specifici che contribuiscano alla tutela della risorsa idrica e del suolo, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali.

H. 5 Acqua

a) La valutazione degli effetti del Piano sulla matrice “acqua” andrà articolata in riferimento agli obiettivi ambientali come individuati nei rispettivi Piani di settore (vedi E.8 lett d), con specifico riferimento a tutti i corpi idrici interessati ed a: stato ecologico e stato chimico per i corpi idrici superficiali; stato chimico e stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei.

b) Nel paragrafo 3.6.1 reca la valutazione degli effetti del piano in esame, evidenziando il contributo in termini di sinergia o di assenza di contributo specifico, ma non di possibile conflittualità. In merito alla componente ambientale “acqua” si rileva la possibilità di interferenza del Piano nei confronti del dissesto idrogeologico e non la mancanza di contributo come indicato in tabella, peraltro per i soli fenomeni idraulici.

c) Più avanti nella medesima tabella in merito ai rischi naturali è inserito un obiettivo che non sembra avere diretta pertinenza: “fare in modo che entro il 2020 il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse (ob.1)”. Inoltre dovrebbe essere considerato il rischio idrogeologico.

H.6 Patrimonio culturale e paesaggio

a) Si chiede di integrare la matrice di valutazione con specifica previsione afferente alla tutela del patrimonio culturale per la valutazione degli effetti distinti per la componente beni culturali parte II del Codice e beni paesaggistici art 136 e 142 del codice, nonché per quelli individuati dalla parte statutaria del PIT PPR.

b) Si chiede di considerare il complesso delle interazioni tra le componenti ambientali e il patrimonio culturale e paesaggistico e quindi di valutare le scelte di piano in riferimento agli effetti diretti e indiretti sul patrimonio culturale e paesaggistico. A titolo esemplificativo si rammenta come azioni finalizzate alla riduzione degli inquinanti nell’aria, al prevenire i cambiamenti climatici, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela delle risorse naturali ed ecosistemiche-ambientali incidano – nel medio e lungo periodo – sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

H. 7 Principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) Si suggerisce di valutare l'integrazione della valutazione ambientale attraverso l’applicazione al Piano del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), imposto dal Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility), stabilendo che le misure inserite in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) non debbano arrecare danno significativo (DNSH), rispetto agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, ossia: - mitigazione dei cambiamenti climatici; - adattamento ai cambiamenti climatici; - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; - transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; - prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

I. Valutazione d'Incidenza sui Siti Natura 2000

Preso atto delle considerazioni e degli elementi istruttori rappresentati dal Settore Tutela Natura e Mare, riportati in Tabella n. 16, a cui si rimanda per l'approfondimento delle tematiche trattate, si evidenzia in particolare quanto segue per lo svolgimento della valutazione d'incidenza ambientale del Piano.

a) L'approccio limitato alla sola valutazione di incidenza, che considera, pertanto, solo i siti della rete Natura 2000, deve, di necessità, essere superato nella VAS, anche alla luce delle sopra richiamate analisi di DNSH, in modo da portare in coerenza il Piano con gli obiettivi della nuova Strategia nazionale per la Biodiversità di prossima approvazione, che considera la tutela delle Reti Ecologiche Regionali come il presupposto minimo e irrinunciabile al perseguimento degli obiettivi di arresto della perdita di biodiversità, obiettivo, per altro, strategico, anche ai fini del contenimento del consumo di suolo e del contrasto ai cambiamenti climatici. Si ritiene quindi che tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati, riferibili al contesto europeo e internazionale (par. 3.6.3), debba essere citata anche la “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita” (COM(2020)380). Analogamente, nell’analisi di coerenza del Piano con altri piani e programmi regionali, si suggerisce di indicare la Strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER.

b) Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo del Piano e delle relative previsioni (eventuali nuove localizzazioni di siti di smaltimento e trattamento, riqualificazione di quelli esistenti, ecc.), in merito alla componente ambientale “Biodiversità, flora e fauna”, si segnalano i riferimenti normativi e regolamentari da considerare anche ai fini della redazione del RA e del documento di screening di incidenza riportati in Tabella n. 16, Considerazioni finali Parte 2 .

c) In base alle considerazioni svolte (Tabella n. 16, Parte 3) si evidenzia l’opportunità, ai fini della tutela dell’ ambiente naturale, di un approfondimento in relazione alla possibilità di inserire tra i criteri “escludenti” anche i siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e alla Direttiva uccelli (79/409/CEE), che in questo modo verrebbero tutelati e messi al riparo da potenziali ricadute dirette, e tra i criteri “penalizzanti ” le Aree prossime ai siti della rete Natura 2000 e le Aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica regionale (elementi strutturali e funzionali).

d) Riguardo agli obiettivi, alle strategie e alle azioni del Piano, si ritiene che la Valutazione di incidenza e il Piano possa costituire l’occasione per indirizzare la gestione degli impianti esistenti verso la massimizzazione della sostenibilità ambientale, in particolare degli impianti ricadenti all’interno e in prossimità dei siti della rete Natura 2000; ciò anche per le aree contaminate laddove, attraverso una analisi più puntuale, fosse possibile definire buone pratiche atte alla sostenibilità ambientale, che siano di indirizzo per la fase attuativa di ogni bonifica. In tal senso, potranno essere fornite indicazioni per valutare in modo più particolareggiato l’analisi degli eventuali impatti sulle matrici ambientali ed ecosistemiche in fase attuativa e per adottare tutte le mitigazioni e compensazioni possibili.

		<p>e) In riferimento alla redazione del documento di screening si sottolinea la necessità di approfondire le potenziali interferenze ambientali indotte dalle scelte del Piano a partire dalla situazione in essere e quindi dalla mappatura degli impianti di Piano, oltre che delle aree da sottoporre a bonifica, e la loro localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, alle Aree protette e agli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale contenuta nel PIT/PPR.</p> <p>f) Lo screening di incidenza dovrà accertare se il Piano possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri Piani o progetti (effetto cumulo), valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. In tal senso, occorrerà adeguare i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolto lo screening almeno al livello territoriale del Piano oggetto di valutazione ambientale.</p> <p>g) Il documento di screening dovrà contenere tutti gli elementi utili ad individuare e valutare i possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano potrebbero avere sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della rete Natura 2000. A tal proposito, quali contenuti minimi, oltre a quanto indicato nelle Linee guida nazionali (2019), si segnala la necessità di: - redigere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dai siti della rete Natura 2000, con evidenziata la sovrapposizione dell’area oggetto degli interventi previsti dal Piano; in particolare, dovranno essere rappresentati gli impianti esistenti e le aree da bonificare in relazione ai siti della rete Natura 2000, alla Rete ecologica regionale (PIT/PPR) e alle Aree protette. - verificare se le previsioni del Piano (gestione degli impianti esistenti e interventi di bonifica delle aree contaminate) possano determinare effetti, diretti ed indiretti, nei confronti dei siti della rete Natura 2000 e delle relative aree limitrofe (area buffer), tramite un’analisi critica della situazione ambientale dei siti che faccia riferimento sia al quadro conoscitivo (come sopra indicato), che ai dati di letteratura, tenuto conto degli obiettivi di conservazione relativi agli habitat e alle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati; - esplicitare gli interventi di trasformazione previsti dal Piano e le relative ricadute, dirette ed indirette, in riferimento agli specifici aspetti naturalistici e ambientali; - illustrare possibili misure mitigative, in relazione agli eventuali impatti stimati, e le relative modalità di attuazione.</p>
		<p>L. Monitoraggio</p> <p>L.1 Viste le difficoltà accennate in merito al monitoraggio del ciclo pregresso di Piano, si raccomanda di impostare e organizzare un sistema di monitoraggio che punti a superare tali problematiche. Inoltre si fa presente l’opportunità di compiere, nel Piano e nel RA, un’analisi ragionata degli esiti dei risultati del monitoraggio di VAS del precedente ciclo come sopra già osservato (si veda P.to F.1), in termini di impatti significativi positivi e negativi realizzatisi a seguito dell’attuazione del ciclo precedente e in termini di entità del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali prefissati, analizzando le cause che hanno portato a eventuali impatti ed alla mancanza di raggiungimento di determinati obiettivi, sui cui esiti basare e giustificare la scelta delle azioni del ciclo successivo.</p> <p>L.2. In riferimento agli obiettivi di piano per i quali sono fissati specifici target di monitoraggio di lungo periodo come ad es. al 2035 per l'Obiettivo 2 (target 80-85 %), per l'Obiettivo 3 (target 65 %) e per l'Obiettivo 6 (target 10% di soglia max), si propone di definire uno o più indicatori in grado di monitorare il progressivo raggiungimento di tali obiettivi per step temporali diversificati; i target definiti di lungo termine dovrebbero essere preceduti da verifiche intermedie da effettuarsi nel breve e/o medio periodo (2025 e 2030), al fine di poter convalidare la strategia di piano definita o, nel caso, poterla riorientare-ricalibrare a seguito dell'esito dei monitoraggi effettuati.</p> <p>L.3 In riferimento ai singoli obiettivi di piano si propone inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none">• obiettivo 1: definire uno o più indicatori in grado di monitorare il raggiungimento dell'obiettivo nelle sue differenti declinazioni di “riduzione” e “riuso” della produzione dei rifiuti.• obiettivo 2: individuare indicatori specifici per la RD separata dai rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi ecc.• obiettivo 4: definire uno o più indicatori anche in collegamento agli indicatori a valere sull'obiettivo 3.• obiettivo 7: l'obiettivo come indicato punto B.7) non risulta chiaro nella sua formulazione in termini dei compiti affidati al Piano né in termini di target prestazionali. Pertanto a valle di una sua migliore declinazione, si chiede di specificare gli indicatori che siano in grado di monitorare le azioni affidate al piano per il suo raggiungimento. <p>L.4 In riferimento al tema bonifiche si chiede di prendere a riferimento i suggerimenti e gli indicatori di monitoraggio proposti da ARPAT (Tab. n. 15, Osservazioni in materia di bonifiche, P.to 2 Monitoraggio).</p> <p>L.5 Gli indicatori maggiormente significativi ai fini del monitoraggio ambientale sono: Aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, consumo di suolo, fattori di degrado del suolo; per quanto riguarda la matrice acque, indicatori dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all’Allegato I alla parte III del D.lgs 152/2006, indicativi delle specifiche pressioni esercitate dal Piano sullo stato ambientale del/dei corpo/i idrico/iinteressato/i.</p> <p>L.6 Si ricorda infine che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 18 Monitoraggio del Dlgs 152/06, in particolare i commi 2-bis e 2-ter (modifiche apportate dall'art. 28 del DL 77/2021), il sistema di monitoraggio di piano assume maggiore importanza, anche in relazione alle attività da svolgere e al ruolo attivo attribuito all'Autorità Competente che dovrà esprimersi sui risultati dei report di monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’Autorità procedente. Questo al fine di garantire quel controllo finalizzato all’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e l’adozione delle opportune misure correttive. All' A.C. compete inoltre di verificare (comma 3-bis): lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti, il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionale.</p>